



Regione Lombardia
Organismo Pagatore Regionale

PAGAMENTI DIRETTI AGLI AGRICOLTORI REG. (UE) 2021/2115

Disposizioni per la presentazione
della Domanda Unica di aiuto 2023

Sommario

1. Premessa	4
2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore	5
3. Modalità di presentazione delle domande	8
3.1 Domanda geospaziale.....	9
3.2 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS).....	11
4. Finalità e Termini di presentazione delle domande	13
4.1 Domanda iniziale	13
4.2 Domanda di modifica o ritiro in tutto o in parte	13
4.3 Comunicazione di errore palese.....	14
4.4 Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanza eccezionale.....	15
4.5 Comunicazione di cessione di azienda.....	15
4.6 Presentazione tardiva della domanda unica e applicazione di riduzioni e sanzioni.....	15
5. Tipi di intervento	16
5.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità.....	16
5.1.1 Attivazione dei diritti all'aiuto.....	17
5.1.2 Definizione di "ettaro ammissibile"	17
5.1.3 Definizione di superficie agricola.....	18
5.1.4 Definizione di attività agricola	21
5.2 Trasferimento dei diritti all'aiuto.....	22
5.3 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale	23
5.3.1 Definizione di Giovane Agricoltore	25
5.3.2 Definizione di Nuovo agricoltore	26
6 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità	28
7 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.....	28
8 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali	29
8.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco- schema 1).....	30
8.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco- schema 2)	32
8.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco- schema 3)	33
8.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco- schema 4)	34
8.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5).....	35
8.6 Specifiche tecniche relative alle foto georeferenziate	37
9 Sostegno accoppiato al reddito.....	38

9.1	Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte	39
9.2	Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina	40
9.3	Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino	40
9.4	Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro	41
9.5	Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza	41
9.6	Sostegno accoppiato al reddito per riso	42
9.7	Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero	42
9.8	Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione	42
9.9	Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.....	43
9.10	Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati.....	43
9.11	Sostegno accoppiato al reddito per la soia	44
9.12	Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia	44
10	Contributo agli strumenti di gestione del rischio	44
11	Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole.....	45
11.1	Canapa.....	45
11.2	Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti.....	45
11.3	Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali).....	47
12	Condizionalità.....	48
13	Requisiti per il pagamento	49
14	Procedimento amministrativo.....	50
15	Ricorsi.....	52
16	Rinvio.....	52
	Quadro Normativo.....	53

1. Premessa

I Regolamenti (UE) n. 2021/2115 e n. 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio introducono un nuovo quadro giuridico degli aiuti diretti nell'ambito della politica agricola comune, basato sulle scelte compiute dai singoli Stati membri nel proprio Piano Strategico Nazionale.

Il presente documento definisce le modalità operative e le condizioni di accesso per la richiesta di pagamenti diretti a favore degli agricoltori nell'ambito dei tipi di interventi previsti dall'art. 16 del Reg. (UE) n.2115/2021 e s.m.i.

I tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti applicati in Italia sono quelli di seguito elencati:

- sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali
- sostegno accoppiato al reddito.

Al fine di poter percepire gli aiuti unionali nell'ambito di uno o più dei tipi di intervento sopra elencati è necessario che il soggetto richiedente l'aiuto rivesta la qualifica di "Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 4 del DM n.0660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

Il requisito di agricoltore in attività deve essere posseduto al momento della presentazione della domanda di pagamento e mantenuto fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto. Per "momento di presentazione della domanda" si intende la data di scadenza della presentazione della domanda prevista per l'anno campagna. Il mancato possesso del requisito al momento della presentazione della domanda di aiuto non può essere successivamente sanato con efficacia retroattiva.

Sono considerati agricoltori in attività i soggetti che svolgono un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o un'attività per il conseguimento della produzione agricola, e che, al momento della presentazione della domanda di aiuto e fino al termine dell'anno o, se successiva, fino alla scadenza degli impegni assunti in relazione all'intervento richiesto, sono in possesso di uno dei seguenti requisiti:

- a) iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese come impresa agricola "attiva", o come piccolo imprenditore agricolo o come coltivatore diretto. Nel caso in cui l'impresa individuale o società risulti iscritta nella sezione speciale del registro delle imprese in uno stato diverso da "attivo", che pregiudica lo svolgimento dell'attività d'impresa agricola, non è riconosciuto il requisito di agricoltore in attività;
- b) iscrizione alla previdenza sociale agricola (INPS) come coltivatori diretti, imprenditori agricoli professionali, coloni o mezzadri;
- c) possesso della partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01), con dichiarazione annuale IVA, ovvero con comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, relativa all'anno precedente la presentazione della domanda, o, nel caso di indisponibilità, relativa all'ultimo anno disponibile, ma non oltre due anni fiscali precedenti l'anno di presentazione della domanda di aiuto, dalla quale risulti lo svolgimento dell'attività agricola. Per le aziende con superfici agricole ubicate, in misura maggiore al cinquanta per cento, in zone montane e/o svantaggiate ai sensi della regolamentazione dell'Unione europea, nonché per gli agricoltori che iniziano l'attività agricola nell'anno di domanda o nei mesi di novembre e dicembre dell'anno precedente

a quello di presentazione della domanda, è sufficiente il possesso della partita IVA attiva in campo agricolo. Per le aziende che, in presenza di un volume d'affari non superiore a 7.000 euro, ai sensi dell'articolo 11 del decreto-legge n. 87/2018, convertito in legge n. 96/2018, si avvalgono della facoltà di esenzione dalla presentazione della comunicazione delle operazioni rilevanti ai fini IVA, il requisito è soddisfatto mediante presentazione di dichiarazione di esenzione e di fatture, bollette doganali o altra documentazione fiscale/contabile relativa all'attività agricola svolta per produzione o per il mantenimento della superficie;

- d) per le persone fisiche e giuridiche che svolgono attività agricola e che risiedono in territori extradoganali, le disposizioni di cui alla lettera c) sono soddisfatte attraverso l'iscrizione ad un registro depositato presso i relativi Comuni dal quale si evince lo svolgimento dell'attività agricola.

Le disposizioni di cui ai punti precedenti non si applicano agli agricoltori che svolgono almeno un livello minimo di attività agricola, consistente in almeno una pratica colturale annuale per il mantenimento delle superfici agricole o per il conseguimento della produzione agricola che, in riferimento all'anno di domanda precedente a quello di presentazione della domanda di aiuto, hanno diritto a percepire pagamenti diretti per un ammontare non superiore a 5.000 euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Se un agricoltore non ha presentato domanda di aiuto per i pagamenti diretti relativamente all'anno precedente, il requisito è accertato moltiplicando il numero di ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore nell'anno di presentazione della domanda unica, per il pagamento medio nazionale del sostegno diretto per ettaro dell'anno precedente, quest'ultimo stabilito dividendo il pertinente massimale annuale nazionale di cui all'allegato IX del regolamento (UE) 2021/2115 (o all'allegato II del regolamento (UE) 1307/2013) per il numero totale di ettari ammissibili dichiarati per tale anno.

Per la disciplina del requisito di "Agricoltore in attività" si rimanda alla circolare di Agea Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 e s.m.i.

2. Adempimenti relativi al fascicolo dell'agricoltore

Prima di presentare la domanda unica, l'agricoltore deve costituire, aggiornare e validare il fascicolo aziendale di cui ai decreti DM 12 gennaio 2015, n. 162 e DM 99707 del 1° marzo 2021.

L'articolo 4 del DM 12 gennaio 2015, n. 162 disciplina specificamente gli adempimenti per la gestione dell'anagrafe dell'aziende agricole e per la costituzione ed aggiornamento del fascicolo aziendale.

La costituzione del fascicolo è obbligatoria nel caso in cui l'agricoltore presenti domanda per la prima volta; se invece il fascicolo aziendale risulta già costituito in una delle campagne precedenti, gli agricoltori sono tenuti ad aggiornarlo prima della presentazione della domanda così come previsto dall'art.4 del DM 99707 del 1° marzo 2021.

Nell'ambito della costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale, il beneficiario (società o impresa individuale iscritta nel registro imprese, oppure persona fisica) deve mantenere per tutto il periodo di apertura del fascicolo aziendale un indirizzo PEC attivo ed aggiornato. Inoltre, il beneficiario dovrà indicare nell'apposita sezione del Fascicolo Aziendale un indirizzo mail che verrà usato dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia (di seguito OPR) per comunicare l'avvenuta pubblicazione sul portale SISCO degli esiti derivanti dal Sistema di Monitoraggio delle Superfici (di

seguito AMS) oltre che eventuali ulteriori comunicazioni in merito ad anomalie riscontrate a seguito di controlli amministrativi e/o in loco.

Qualsiasi altra comunicazione ufficiale tra l'OPR e il beneficiario avverrà esclusivamente attraverso l'indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale; pertanto, il beneficiario, in caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, solleva l'Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

Competenza territoriale del Fascicolo Aziendale

L'Organismo Pagatore competente per il fascicolo aziendale è di norma quello nel cui territorio ricade la sede legale dell'azienda o, nel caso di impresa individuale, la residenza del titolare del corrispondente Codice Univoco dell'Azienda Agricola (CUAA).

Un'azienda con una o più Unità Tecnico Economiche (UTE) localizzate in Regioni diverse può richiedere di costituire o trasferire il fascicolo aziendale presso un Organismo pagatore nel cui territorio ricade almeno una UTE. In tale situazione l'azienda deve inoltrare richiesta di costituzione e/o trasferimento di Fascicolo Aziendale all'Organismo Pagatore competente per sede legale, all'Organismo Pagatore prescelto nonché ad AGEA Coordinamento. Il trasferimento/costituzione del fascicolo aziendale deve essere perfezionato prima della presentazione della domanda.

Costituzione e/o aggiornamento del fascicolo aziendale

La costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale deve essere fatto presso uno dei Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) operanti sul territorio regionale che sono delegati dall'Organismo Pagatore Regionale alla tenuta ed alla costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale. L'agricoltore deve consegnare al CAA tutta la documentazione necessaria per la costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale.

Per quanto riguarda l'aiuto per gli interventi basati sulle superfici elencati nel titolo III, capi II e IV del regolamento (UE) 2021/2115 e per gli interventi attuati nell'ambito dei piani strategici della PAC, l'art. 69 del Reg. (UE) n. 2021/2116 impone l'obbligo di adozione del modulo di domanda geospaziale fornito dall'autorità competente.

Pertanto, l'OPR mette a disposizione una soluzione software con interfaccia web-GIS che permette di gestire il fascicolo aziendale in modalità "grafica".

La costituzione di un "Fascicolo Grafico" è il presupposto per la georeferenziazione dei dati della scheda terreni del Fascicolo Aziendale. Attraverso il suddetto strumento è possibile predisporre un piano di coltivazione grafico partendo dall'individuazione grafica della consistenza territoriale del fascicolo aziendale e la localizzazione di tutte le informazioni stabili di dettaglio che caratterizzano la realtà dell'azienda.

Il **Fascicolo Grafico** è quindi composto da due componenti principali:

- **Consistenza Terreni Grafica (CG)**, nella quale sono rappresentate le isole aziendali e gli usi del suolo stabili. Le isole aziendali sono porzioni di territorio contigue, condotte dal medesimo agricoltore, individuate in funzione delle superfici dichiarate nella sezione terreni del fascicolo aziendale;

- **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)**, nel quale è possibile definire l'occupazione del suolo, destinazione, uso, qualità e varietà, data inizio e data fine coltivazione, oltre alle informazioni riferite e alla pratica di mantenimento. Si precisa che la dichiarazione dell'occupazione del suolo è obbligatoria ed il livello di dettaglio della dichiarazione è subordinato alla tipologia di informazioni ritenute necessarie per la richiesta di premio per i diversi tipi di aiuto. Nel caso in cui diverse colture, rilevanti per i vari tipi di aiuto, si susseguano sulla stessa area, le stesse devono essere specificamente indicate in funzione dell'epoca di semina.

Si precisa che in fase di compilazione della consistenza grafica dei terreni verranno forniti all'agricoltore gli usi del suolo presenti nel Sistema di Identificazione delle parcelle agricole (SIPA) derivanti da precedenti controlli. Tali dati sono suscettibili di aggiornamenti, anche in tempi successivi alla predisposizione del PCG e/o della presentazione della domanda unica. L'aggiornamento delle parcelle agricole di riferimento avviene attraverso la fotointerpretazione di ortofoto aeree acquisite con cadenza periodica, oppure controlli in loco o controlli tramite il monitoraggio in continuo delle superfici derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. L'aggiornamento delle informazioni di copertura/uso del suolo ha come obiettivo quello di individuare i cambiamenti intervenuti nel territorio agricolo e correggere gli eventuali errori presenti nel SIPA sia riguardo all'estensione delle superfici che alla loro classificazione.

Pertanto, il beneficiario è tenuto a rilevare la presenza di informazioni nel SIPA non coerenti con la reale situazione di uso del suolo al momento della compilazione del PCG in merito all'estensione delle superfici e/o alla loro classificazione. In tal caso, per non incorrere in riduzioni e sanzioni, lo stesso beneficiario è tenuto a richiedere la correzione o la modifica dei dati non coerenti, conformemente a quanto riportato dal manuale di istanza di riesame, approvato con D.d.s. n. 7478 del 01/06/2021 e pubblicato sul BURL n. 23 del 07/06/2021.

In riferimento all'aggiornamento/constituzione della consistenza territoriale presente nel Fascicolo Aziendale, il DM 12 gennaio 2015 n 162 prevede espressamente che il richiedente debba comprovare la disponibilità effettiva dei fondi condotti presentando al CAA delegato idonei titoli di conduzione in corso di validità così come previsto nel Manuale del fascicolo aziendale dell'OPR approvato con D.d.s. n. 18369 del 15/12/2022. Lo stesso manuale prevede che il CAA, in qualità di gestore del fascicolo, si assume la responsabilità dell'accertamento della regolarità formale dei titoli di conduzione prodotti dal richiedente e registra nel Sistema Informativo SISCO tutte le informazioni inerenti al titolo di conduzione presentato.

Per quanto riguarda i pagamenti diretti, così come previsto dal DM n. 660087 del 23/12/2022, sono da considerarsi superfici ammissibili a pagamento quelle superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III dello stesso Decreto Ministeriale.

Si precisa che le superfici senza un valido titolo di conduzione non potranno essere considerate ammissibili per il calcolo degli aiuti della Domanda Unica.

La costituzione/aggiornamento del fascicolo aziendale da parte dei CAA è gratuita per l'agricoltore in quanto l'onere è sostenuto dall'Organismo Pagatore Regionale.

Il CAA mette a disposizione dell'agricoltore la "carta dei servizi" che indica chiaramente quali sono i servizi offerti e le relative modalità di erogazione.

Centri di Assistenza Agricola (CAA)

Ai sensi dell'articolo 4 del Decreto MiPAAF n. 162 del 12/01/2015, il CAA a cui è stato conferito il mandato da parte dell'agricoltore (soggetto autorizzato) assume nei confronti dell'Organismo Pagatore la responsabilità dell'identificazione dell'agricoltore nonché della completezza, coerenza formale e aggiornamento delle informazioni e dei documenti indicati dall'agricoltore stesso ed utili ad accertare i titoli di conduzione delle unità produttive dell'azienda.

Il CAA protocolla e archivia tutti documenti allegati ai fascicoli aziendali e alle domande. Gli archivi sono gestiti nel rispetto delle norme vigenti sulla sicurezza dei dati e sulla tutela della riservatezza e i documenti devono essere conservati per almeno 10 anni dall'ultimo pagamento¹. I dossier devono essere archiviati con modalità atte a consentirne la pronta reperibilità per eventuali verifiche e controlli effettuati da OPR, dalla Commissione Europea, dalla Corte dei Conti Europea, da AGEA e/o altre autorità di controllo nell'ambito delle loro specifiche competenze.

Efficacia temporale ai fini delle richieste di aiuto

I dati e le informazioni che possono essere utilizzati per la richiesta di aiuto con la presentazione della domanda per l'anno 2023 devono essere stati dichiarati nel fascicolo in data antecedente al 15 maggio 2023 e comunque prima della presentazione della domanda.

3. Modalità di presentazione delle domande

Le aziende agricole di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia presentano La domanda unica relativa ai pagamenti diretti esclusivamente per via telematica tramite il Sistema Informativo SISCO - Sistema delle Conoscenze.

La domanda telematica può essere presentata dagli agricoltori nelle seguenti due modalità:

- direttamente, sul sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>, consentito esclusivamente con la CRS/CNS, SPID e CIE;
- tramite il Centro autorizzato di Assistenza Agricola (CAA) a cui è stato conferito il mandato per la tenuta del fascicolo aziendale, previo conferimento di delega.

Ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda unica contiene almeno gli elementi di seguito elencati e l'informazione agli interessati, ai sensi dell'articolo 151, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2115, circa la possibilità che i loro dati personali siano trattati da organismi nazionali o dell'Unione conformemente al paragrafo 1 del medesimo articolo 151, con i diritti di protezione dei dati sanciti dai regolamenti (UE) 2016/679 e (UE) 2018/1725:

- a) identità del beneficiario, compresa, se del caso, l'identificazione del gruppo al quale partecipano, quale definito all'articolo 2, punto 11), della direttiva 2013/34/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, come stabilito dall'articolo 59, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2021/2116 e per il quale sono fornite le informazioni minime stabilite dall'articolo 44 del regolamento (UE) 2022/128;

¹ In presenza di ricorsi che superano i termini di conservazione sopra definiti, i dossier devono essere conservati fino alla effettiva chiusura del procedimento che corrisponde all'emanazione della sentenza definitiva ed all'adozione, se necessario, degli adempimenti amministrativi conseguenti.

- b) gli interventi richiesti e le relative informazioni dettagliate;
- c) documenti giustificativi necessari per stabilire le condizioni di ammissibilità, condizioni e altri requisiti pertinenti per l'intervento oggetto di domanda;
- d) informazioni pertinenti per la condizionalità;
- e) informazioni necessarie per estrarre i dati rilevanti per la corretta rendicontazione su indicatori di output e risultato di cui all'articolo 66, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2116 in relazione agli interventi oggetto della domanda di aiuto

Relativamente agli interventi basati sugli animali richiesti dall'allevatore in domanda unica, le informazioni relative ai capi sono desunte dalla banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN). Tutti gli animali del beneficiario rilevanti per un intervento sono così considerati come inclusi in domanda e potenzialmente ammissibili. Nel caso di informazioni non corrette nella BDN, l'allevatore deve provvedere per la loro correzione entro il 31 dicembre dell'anno di domanda.

3.1 Domanda geospaziale

La domanda unica per i pagamenti diretti, relativamente agli **interventi a superficie**, è presentata attraverso il **modulo di domanda geospaziale (Domanda Grafica) precompilato** di cui all'articolo 5 regolamento (UE) 2022/1173, fornito dall'organismo pagatore competente, con le informazioni desunte dagli elementi del sistema integrato di gestione e controllo presenti nel fascicolo aziendale.

Fatto salvo il contenuto della domanda unica di cui all'articolo 6, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 2022/1173, la domanda geospaziale contiene almeno le informazioni seguenti:

- l'identificazione univoca delle parcelle agricole dell'azienda;
- il delineamento chiaro della superficie dichiarata per l'ottenimento di un aiuto nell'ambito di ciascun intervento sulle parcelle agricole in particolare se la superficie dichiarata è inferiore alla superficie totale della parcella agricola;
- la tipologia, l'ubicazione e, ove pertinente, le dimensioni degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità o degli interventi;
- la coltura presente sulle parcelle agricole;
- l'identificazione dei diritti all'aiuto secondo il sistema di identificazione e di registrazione contemplato all'articolo 73 del regolamento (UE) 2021/2116 ai fini del sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- per le superfici utilizzate per la produzione di canapa, la varietà delle sementi utilizzata, un'indicazione delle quantità di sementi utilizzate, espressa in chilogrammi per ettaro, e le etichette ufficiali usate per gli imballaggi delle sementi a norma della direttiva 2002/57/CE del Consiglio.

La dimensione minima di una parcella agricola che può essere oggetto di una domanda d'aiuto è fissata in 0,02 ettari (art. 11, paragrafo 9 del DM n.660087 del 23/12/2022).

Sulla base del **Fascicolo Grafico** (CG e PCG) è possibile generare la "**Domanda Grafica**" precompilata con le parcelle agricole dell'azienda associate ai diversi interventi ammissibili a premio.

Si precisa che non verrà effettuata alcuna precompilazione della domanda e sarà necessario procedere alla selezione puntuale delle parcelle agricole per la richiesta del Sostegno di Base al reddito per le superfici di seguito indicate:

- le **superfici** che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati **oggetto di imboscamento** a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013; tali superfici sono ammissibili solo se gli impegni sono ancora attivi nell'anno di presentazione della Domanda Unica. Il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa per la verifica dei requisiti di ammissibilità;
- le **superfici dichiarate a bosco ceduo a rotazione rapida**, coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduazione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con turno di taglio non superiore a otto anni. Per la corretta identificazione di tali superfici dovrà essere inserita la densità minima consentita in fase di compilazione del Fascicolo Grafico.

Inoltre, al fine di garantire la precompilazione della domanda anche per quanto riguarda l'adesione agli eco-schemi a superficie, il beneficiario dovrà indicare nel proprio Piano Culturale grafico alcune informazioni aggiuntive di seguito riportate:

- per i **terreni a seminativo** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 4** (ECO 4), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "Eco 4-avvicendamento"; se invece si vuole aderire all'**eco-schema 5** bisogna utilizzare gli specifici codici occupazione del suolo così come indicati nella matrice prodotto-intervento pubblicata da AGEA;
- per i **terreni coltivati a colture arboree** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 2** (ECO 2), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "Eco 2- inerbimento", oppure la pratica di mantenimento ECO 5 - Inerbimento con mellifere se si vuole aderire all'**eco-schema 5** per colture arboree;
- per **terreni coltivati a oliveto** sui quali si vuole aderire all'**eco-schema 3** (ECO 3), bisognerà indicare la pratica di mantenimento "ECO 3 - Interesse paesaggistico" oltre che la densità d'impianto (n, piante/ha). Le superfici a oliveto, aderenti all'ECO 3 possono essere oggetto di richiesta premio alternativamente anche per l'**eco-schema 2** e all'**eco-schema 5** coltivazioni arboree. Per poter richiedere, oltre all'ECO 3, anche i corrispettivi premi previsti per gli altri eco-schemi citati, andranno selezionate le seguenti pratiche di mantenimento alternativamente:
 - ECO 3 + ECO 2 - Interesse paesaggistico + inerbimento;
 - ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere.

Il beneficiario può confermare la domanda grafica precompilata, oppure, qualora i dati relativi alla superficie, all'ubicazione o ai confini della parcella agricola o, se del caso, alle dimensioni e all'ubicazione degli elementi caratteristici del paesaggio pertinenti ai fini della condizionalità non siano corretti o completi, il beneficiario provvede a correggere e/o a modificare i dati proposti.

Il richiedente, in ogni caso, resta responsabile della domanda unica e della correttezza delle informazioni trasmesse anche in caso di accettazione del modulo precompilato.

Nei casi in cui il beneficiario non sia in grado di presentare la domanda di aiuto basata su strumenti geospaziali a causa di problematiche tecniche riscontrate sul Sistema Informativo SISCO, l'Organismo Pagatore della Lombardia, su richiesta dell'interessato, o per suo conto, tramite un CAA delegato, fornisce mediante ARIA S.P.A., tutta l'assistenza tecnico-informativa necessaria al superamento del problema segnalato.

Per garantire un supporto adeguato e consentire di presentare la domanda unica entro i termini stabiliti, la richiesta di assistenza tecnica, con l'evidenza delle anomalie riscontrate, deve pervenire a

sisco.supporto@regione.lombardia.it prima della scadenza dei termini per la presentazione delle domande rispettando le seguenti tempistiche:

- entro **15 giorni lavorativi** per problematiche inerenti la costituzione e/o l'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico propedeutico alla compilazione delle domande;
- entro **5 giorni lavorativi** per problematiche inerenti esclusivamente la compilazione della domanda unica.

È esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti per problematiche segnalate oltre i termini sopra riportati.

Pertanto, si raccomanda ai richiedenti di accedere a SISCO e procedere alla costituzione e/o all'aggiornamento del fascicolo aziendale grafico e alla compilazione della domanda entro un termine adeguato rispetto ai tempi necessari per la risoluzione di eventuali problematiche riscontrate.

Il beneficiario deve presentare una sola domanda unica di pagamento anche se riferita a più UTE (Unità Tecnico Economiche).

La domanda unica deve essere firmata digitalmente dall'agricoltore richiedente a pena di inammissibilità, costituendo la sottoscrizione un elemento essenziale anche ai fini dell'univocità dell'imputazione della domanda all'agricoltore.

La presentazione della domanda entro i termini stabiliti è di esclusiva responsabilità del richiedente, il quale si assume qualsiasi rischio in caso di mancata o tardiva presentazione della stessa, dovuta, a titolo esemplificativo e non esaustivo, a malfunzionamenti degli strumenti telematici utilizzati, incompatibilità degli strumenti telematici utilizzati con il sistema SISCO, difficoltà di connessione e trasmissione, lentezza dei collegamenti o qualsiasi altro motivo.

È esclusa ogni responsabilità dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia ove per ritardo o disguidi tecnici o di altra natura, e quindi per qualsivoglia motivo, la domanda non sia presentata entro i termini stabiliti.

3.2 Sistema di monitoraggio delle superfici (AMS)

Il regolamento (UE) 2021/2116 ha introdotto il sistema di monitoraggio delle superfici (AMS) come elemento obbligatorio del sistema integrato di gestione e controllo.

Il sistema di monitoraggio delle superfici è una procedura periodica e sistematica di osservazione, sorveglianza e valutazione di alcuni criteri di ammissibilità, impegni e altri obblighi, controllati tramite valutazione di dati e indici vegetazionali derivanti dalle immagini acquisite dai satelliti Sentinel del progetto Terra Copernicus. Tale sistema viene utilizzato a partire dal 1° gennaio 2023 per la verifica degli interventi basati sulle superfici richiesti in domande di aiuto. Tramite il trattamento automatizzato dei dati raccolti nel tempo dai satelliti Sentinel di Copernicus è possibile osservare, tracciare e valutare le attività e le pratiche agricole sugli ettari oggetto di domanda dichiarati sui seguenti interventi:

- PD 01 – BISS – Sostegno al reddito di base per la sostenibilità
- PD 06 – CIS (01) – sostegno accoppiato al Frumento duro
- PD 06 – CIS (02) – sostegno accoppiato al Riso
- PD 06 – CIS (03) - sostegno accoppiato Barbabietola da zucchero
- PD 06 – CIS (04) - sostegno accoppiato Pomodoro da trasformazione

- PD 06 – CIS (05) – sostegno accoppiato Oleaginose
- PD 06 – CIS (08) – sostegno accoppiato Colture proteiche – Soia
- PD 06 – CIS (09) - sostegno accoppiato Colture proteiche -Leguminose eccetto soia
- PD 03 – CIS YF – Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori
- PD 02 – CRISS – Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

La procedura del monitoraggio in modo continuo e sistematico sulle superfici oggetto di aiuto viene attivata per ciascun richiedente con l'aggiornamento del fascicolo aziendale e la compilazione della relativa domanda geospaziale e si conclude al termine della stagione colturale dichiarata per ciascuna coltura e in ogni caso con il limite del 15 novembre della campagna agraria di riferimento.

A seguito della presentazione della domanda, gli appezzamenti dichiarati verranno classificati in base alla risposta dei diversi indicatori utilizzati basati su una combinazione di dati derivanti dai satelliti Sentinel-1 e Sentinel-2. Nello specifico gli indicatori (markers e curve di riflettanza) permettono di verificare, per ogni appezzamento contenuto in una parcella agricola, la presenza di aratura, semina, crescita regolare della coltura, raccolta/sfalcio, vegetazione, conferma di una firma spettrale coerente con la coltura dichiarata.

Si precisa che la valutazione degli indicatori per la conferma della presenza di un'attività agricola o per accertare la coerenza della firma spettrale presuppone la presentazione di un Piano Colturale Grafico veritiero sia per quanto riguarda i codici utilizzo dichiarati che per l'estensione grafica delle colture praticate.

I processi di valutazione della coerenza dichiarativa operano su due livelli: appezzamento e linea di intervento associato.

Per ogni livello si effettua una classificazione dei valori riscontrati negli indicatori (non presente/presente/dubbio/non analizzabile/non ancora analizzato) tramite un sistema di colori. Le possibili classificazioni di colori per il livello appezzamento sono rappresentate da "bandierine" che possono assumere i seguenti colori:

- Bianco = appezzamento non valutato;
- Verde= appezzamento valutato e confermato come conforme- esito conclusivo;
- Rosso = appezzamento valutato e confermato come non conforme- esito conclusivo;
- Giallo= appezzamento valutato, ma le prove sono insufficienti per confermare con certezza la conformità o la non conformità della dichiarazione - esito non conclusivo.

Alle aziende con almeno un appezzamento con esito non conclusivo o esito conclusivo non conforme (con una bandierina gialla e/o rossa) verrà comunicata all'indirizzo mail indicato nel fascicolo aziendale l'avvenuta pubblicazione sul Portale SISCO dei primi esiti derivanti dal monitoraggio satellitare relativamente alla domanda geospaziale presentata. Tale comunicazione è da intendersi come semplice avviso, in quanto, la pubblicazione degli esiti nella sezione dedicata al procedimento di domanda assolve già all'obbligo di notifica ai sensi dell'art 3 bis del D.lgs. 241/1990.

Gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) verranno ricalcolati e aggiornati con cadenza periodica sulla base delle nuove informazioni derivanti dalla valutazione dei dati satellitari successivi alla prima pubblicazione.

Il beneficiario, in presenza di almeno un appezzamento con esito conclusivo non conforme (bandierina rossa) o esito non conclusivo (bandierina gialla), potrà di propria iniziativa:

- presentare una Domanda di modifica o ritiro ai sensi del Reg. (UE) n. 1173/2022 art 7 comma 1 lettera a) entro i termini stabiliti;
- non effettuare modifiche alla domanda accettando l'esito di non conformità;
- acquisire e conservare adeguata documentazione fotografica geolocalizzata scattata nel periodo di coltivazione in attesa dell'esito definitivo del processo di monitoraggio allo scopo di dimostrare la coltura effettivamente praticata. Tale documentazione potrà anche esser richiesta (insieme ad altra eventualmente probante) dall'OPR in fase di valutazione degli esiti incerti (bandierine gialle).

Al termine della stagione di rilevazione, gli esiti non conclusivi (bandierine gialle) potranno essere soggette a "follow-up". In questo caso l'Organismo Pagatore richiederà al beneficiario documentazione integrativa (foto georeferenziate e altra documentazione probante in merito alla coltura dichiarata) al fine di concludere la valutazione dei casi dubbi con l'attribuzione di una non conformità o di una conformità.

A fine rilevazione verranno pubblicati sul portale SISCO e comunicati gli esiti definitivi del processo di monitoraggio per ogni singolo intervento sottoposto a monitoraggio.

Le superfici verificate con le procedure previste con il sistema di monitoraggio (AMS) saranno comunque sottoposte agli ulteriori controlli amministrativi necessari a determinare l'ammissibilità al pagamento.

Per ulteriori specifiche relative al monitoraggio delle superfici, alle tempistiche, alle modalità di contestazione ed altro, si rimanda a successive circolari di AGEA Coordinamento e manuali dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia.

4. Finalità e Termini di presentazione delle domande

4.1 Domanda iniziale

Ai sensi dell'art. 11, comma 4 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 s.m.i., per l'anno 2023 la domanda unica di pagamento è presentata all'Organismo pagatore competente per il fascicolo aziendale dell'agricoltore entro il **15 giugno 2023**.

4.2 Domanda di modifica o ritiro in tutto o in parte

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 2022/1173, dell'art. 11, comma 12, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 e dell'art. 3 comma 3 del DM 24877 del 12 maggio 2023 le domande uniche possono essere modificate o ritirate in tutto o in parte alle condizioni e nel rispetto delle tempistiche sotto riportate.

Le modifiche apportate alle domande iniziali presentate entro il 15 giugno 2023, con l'aggiunta di singole parcelle agricole o singoli diritti all'aiuto, capi animali o ulteriori elementi fattuali sulle quali richiedere ulteriori interventi, a condizione che i requisiti previsti siano rispettati compresi gli ettari ammissibili a disposizione del beneficiario nel fascicolo aziendale, non sono soggette a sanzione ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 42/2023 purché presentate **entro il 10 luglio 2023**.

Successivamente alla data del 10 luglio 2023, non sono ammesse modifiche in aumento e valgono le seguenti condizioni:

- per gli interventi oggetto del sistema di monitoraggio delle superfici, le modifiche o i ritiri sono consentiti in qualsiasi momento prima del pagamento degli anticipi e comunque **non oltre il 15 novembre 2023**. Non sono ammesse, tuttavia, modifiche o ritiri in relazione a inosservanze riguardanti condizioni di ammissibilità non monitorabili rilevate da mezzi diversi dal sistema di monitoraggio delle superfici o da controlli amministrativi o dopo che il beneficiario è stato informato dell'intenzione di svolgere controlli in loco;
- per gli interventi basati sugli animali relativi al sostegno accoppiato concernenti bovini o ovini e caprini, le modifiche o i ritiri sono consentiti **non oltre il 31 dicembre 2023**. Trattandosi di sistema di domanda automatica, ai sensi dell'art.7 paragrafo 4 del Reg. (UE) 2022/1173, i beneficiari possono revocare la loro domanda soltanto per tutti gli animali oggetto dell'intervento che sono registrati nella BDN. Non sono, tuttavia, ammesse modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione di svolgere un controllo in loco o qualora venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva, fatta salva la possibilità di eseguire modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco;
- per gli altri interventi, le modifiche o i ritiri sono consentiti **entro il 30 settembre 2023**. Non sono tuttavia consentiti modifiche o ritiri una volta che il beneficiario sia stato informato dell'intenzione dello Stato membro di svolgere un controllo in loco o venga a conoscenza di un'inosservanza emersa da un controllo in loco avvenuto senza comunicazione preventiva. Ciononostante, sono autorizzati modifiche o ritiri della parte della domanda di aiuto non interessata dall'inosservanza rilevata dal controllo in loco.

I termini di presentazione delle domande di modifica o ritiro potranno essere anticipati per consentire l'esecuzione da parte dell'Organismo pagatore dei controlli propedeutici al pagamento degli anticipi.

4.3 Comunicazione di errore palese

Ai sensi dell'art. 11, comma 14, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, le domande di aiuto e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento e comunque entro il 30 settembre 2023, in caso di errori palesi riconosciuti dall'Organismo pagatore competente, sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. Gli errori palesi sono riconosciuti solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo della domanda di aiuto.

Gli agricoltori che intendono richiedere l'errore palese devono presentare specifica comunicazione con relativa documentazione probante tramite l'applicativo presente sul sistema informativo SISCO entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**.

A seguito della richiesta, l'Organismo pagatore effettuerà un'istruttoria amministrativa finalizzata all'attenta verifica della documentazione e delle informazioni fornite dagli agricoltori e sulla base dell'esito dell'istruttoria autorizzerà o meno la correzione dell'errore palese.

L'eventuale domanda autorizzata di correzione dell'errore palese sostituisce integralmente la domanda presentata precedentemente.

4.4 Comunicazione di causa di forza maggiore e circostanza eccezionale

Ai sensi dell'art.36 del DM n. 0660087 del 23/12/2022 e dell'art. 3 del Reg. (UE) n. 2021/2116, il beneficiario che non ha potuto adempiere ai criteri di ammissibilità o ad altri obblighi per cause di forza maggiore o circostanze eccezionali, continua a godere del diritto all'aiuto per la superficie o gli animali che risultavano ammissibili nel momento in cui è sopravvenuta la forza maggiore o la circostanza eccezionale.

La «forza maggiore» e le «circostanze eccezionali» possono essere riconosciute in particolare nei seguenti casi:

- a) una calamità naturale grave o un evento meteorologico grave che colpisce seriamente l'azienda;
- b) la distruzione fortuita dei fabbricati aziendali adibiti all'allevamento;
- c) un'epizoozia, la diffusione di una fitopatia o di un organismo nocivo per le piante che colpisce la totalità o una parte, del patrimonio zootecnico o delle colture del beneficiario;
- d) l'esproprio della totalità o di una parte consistente dell'azienda se tale esproprio non poteva essere previsto alla data di presentazione della domanda;
- e) il decesso del beneficiario;
- f) l'incapacità professionale di lunga durata del beneficiario.

Gli agricoltori che intendono far valere la suddetta causa devono presentare specifica comunicazione con relativa documentazione probante tramite l'applicativo presente sul sistema informativo SISCO entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario sia in condizione di farlo e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**.

4.5 Comunicazione di cessione di azienda

Ai sensi dell'art. 11, comma 11, del DM 23 dicembre 2022 n. 660087, in caso di trasferimento di azienda, a norma dell'art. 3, paragrafo 5, del Reg. (UE) n. 2022/1173, si considera una sola domanda di aiuto per tale azienda nell'anno del trasferimento.

Se il trasferimento avviene dopo la scadenza di presentazione della domanda unica, il cedente deve darne comunicazione all'Organismo pagatore competente tramite l'applicativo presente sul sistema informativo SISCO entro 15 giorni lavorativi e, comunque, non oltre il **30 settembre 2023**. In ogni caso, le comunicazioni riguardanti domande per cui l'Organismo pagatore ha autorizzato il pagamento anche sotto forma di anticipi sono irricevibili.

4.6 Presentazione tardiva della domanda unica e applicazione di riduzioni e sanzioni

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del D.lgs 42/2023 le domande possono essere presentate con un ritardo di 25 giorni civili successivi rispetto al termine previsto del 15 giugno 2023 e, quindi, fino al **10 luglio 2023**. In tal caso l'importo al quale l'agricoltore avrebbe avuto diritto, se avesse inoltrato la domanda in tempo utile, viene decurtato dell'1% per ogni giorno di ritardo.

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del D.lgs 42/2023, la presentazione tardiva della domanda di assegnazione o, se del caso, di aumento del valore dei diritti all'aiuto oltre il termine previsto del 15 giugno 2023 e, quindi, fino al **10 luglio 2023**, comporta una riduzione, pari al 3% per ogni giorno di ritardo, degli

importi da versare al beneficiario come corrispettivo dei diritti all'aiuto o, se del caso, dell'aumento del valore dei diritti all'aiuto.

Le suddette domande pervenute oltre il termine del **10 luglio 2023**, vale a dire oltre il termine ultimo per la presentazione tardiva della domanda unica, sono **irricevibili**.

5. Tipi di intervento

La **domanda unica** consente la partecipazione ai seguenti tipi di intervento sotto forma di pagamenti diretti disaccoppiati e accoppiati:

- a) il sostegno di base al reddito per la sostenibilità;
- b) il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità;
- c) il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori;
- d) i regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali;
- e) il sostegno accoppiato al reddito.

5.1 Sostegno di base al reddito per la sostenibilità

Il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile. Ai sensi dell'articolo 23 del regolamento (UE) 2021/2115, tale sostegno è concesso sulla base dei diritti all'aiuto. Il valore unitario di ciascun diritto è determinato, prima della convergenza, sommando al suo valore stabilito per l'anno di domanda 2022 il relativo pagamento per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (inverdimento) e rapportando la somma ottenuta al massimale finanziario per il sostegno di base per l'anno di domanda 2023. Il pagamento di inverdimento si riferisce al relativo regime e non all'effettivo importo pagato nell'anno di domanda 2022, pertanto, l'eventuale mancato pagamento o riduzione per l'anno di domanda 2022 non comporta una riduzione del valore dei diritti all'aiuto di cui al regolamento (UE) 2021/2115.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 3, del regolamento (UE) 2021/2115, a partire dall'anno di domanda 2023, il livello massimo per il valore unitario dei singoli diritti all'aiuto, è fissato a duemila euro.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafi 4 e 5, del regolamento (UE) 2021/2115, entro l'anno di domanda 2026, tutti i diritti all'aiuto hanno un valore pari almeno all'85 per cento dell'importo unitario medio per il sostegno di base al reddito, determinato dall'organismo di coordinamento sulla base del massimale per il sostegno di base al reddito stabilito per l'anno 2026 e degli ettari ammissibili associati ai diritti all'aiuto risultanti nel registro nazionale titoli.

Gli importi necessari a colmare la differenza tra il valore da raggiungere entro l'anno di domanda 2026 di cui al comma 4 e il valore unitario dei diritti all'aiuto, determinato ai sensi del comma 2, sono recuperati attraverso quattro fasi annuali di uguale valore.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, l'aumento del valore unitario dei diritti all'aiuto per conformarsi al comma 5 è finanziato con le risorse ricavate dall'applicazione del livello massimo di cui al comma 3 e dalla riduzione della differenza tra il valore unitario, determinato ai sensi dei commi 2 e 3, dei diritti all'aiuto il cui valore unitario si situa sopra la media e l'importo unitario medio previsto per il sostegno di base al reddito per l'anno di domanda 2026.

Ai sensi dell'articolo 24, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, la riduzione di cui al comma 6 non supera il 30%, fatti salvi comunque gli incrementi annuali, di cui al comma 5, necessari per raggiungere il valore minimo dei diritti all'aiuto di cui al comma 4.

Nel caso in cui, ai sensi dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) 2021/2115, sia assunta la decisione di non concedere più il sostegno di base al reddito per la sostenibilità sulla base dei diritti all'aiuto, i diritti assegnati scadono il 31 dicembre dell'anno che precede quello a partire dal quale si applica tale decisione.

Per le modalità di aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 a norma del Reg. (UE) 2021/20115, si rimanda alla circolare di Agea Coordinamento n. 20232 del 17/03/2023 e s.m.i.

5.1.1 Attivazione dei diritti all'aiuto

Ai sensi dell'articolo 25, paragrafi 1 e 2, del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di base al reddito per la sostenibilità è concesso agli agricoltori in attività che detengono diritti all'aiuto assegnati in Italia, in proprietà o in affitto, al momento della loro attivazione.

Per l'attivazione dei diritti all'aiuto detenuti l'agricoltore in attività dichiara in domanda unica un numero equivalente di ettari ammissibili a sua disposizione nel territorio nazionale alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di idoneo titolo di conduzione. Gli ettari dichiarati devono essere conformi alla definizione di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f) del DM n.660087 del 23/12/2022 nel corso dell'intero anno civile, salvo i casi di forza maggiore o di circostanze eccezionali di cui all'articolo 3 del regolamento (UE) 2021/2116. Nel caso di cessione delle superfici utilizzate per l'attivazione dei diritti all'aiuto prima del 31 dicembre dell'anno di domanda, l'agricoltore cedente resta responsabile del mantenimento della suddetta conformità.

I diritti all'aiuto non attivati per un periodo di due anni sono riversati alla riserva nazionale, salvo cause di forza maggiore o di circostanze eccezionali.

5.1.2 Definizione di "ettaro ammissibile"

Ai fini degli interventi sotto forma di pagamenti diretti, "ettaro ammissibile" comprende le superfici a disposizione dell'agricoltore alla data del 15 maggio dell'anno di domanda, sulla base di uno dei titoli di conduzione specificati nell'allegato III, del DM n.660087 del 23/12/2022, fermo restando che l'agricoltore è responsabile dell'utilizzo di tali superfici per l'intero anno di domanda. Rientrano nella definizione:

- 1) le superfici agricole di cui alla lettera d) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022 che, durante l'anno per il quale è richiesto il sostegno, siano utilizzate per l'attività agricola o, se adibite anche ad attività non agricole, siano rispettate le condizioni elencate di seguito:
 - 1.1) sia data preventiva comunicazione all'organismo pagatore di cui all'articolo 9 del regolamento (UE) n. 2021/2116 (di seguito organismo pagatore) dell'attività non agricola che si intende svolgere sulla superficie;
 - 1.2) l'attività non agricola non occupi la superficie agricola interferendo con l'ordinaria attività agricola per un periodo superiore a sessanta giorni;
 - 1.3) non siano utilizzate strutture permanenti che interferiscono con lo svolgimento dell'ordinario ciclo colturale;

- 1.4) sia assicurato il mantenimento della superficie agricola in buone condizioni agronomiche e ambientali;
- 2) le superfici di cui all'articolo 4, paragrafo 4, lettera b), trattini i), ii) e iii), del regolamento (UE) 2021/2115 soggette alla BCAA8, che rispettano i limiti dimensionali di cui all'Allegato IV del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i. o agli impegni previsti in un regime per il clima e l'ambiente;
- 3) per la durata del pertinente impegno, le superfici che hanno dato luogo a diritti all'aiuto nel 2008 o nel 2015 e che sono stati oggetto di imboscamento a norma dell'articolo 31 del regolamento (CE) 1257/1999 o dell'articolo 43 del regolamento (CE) n. 1698/2005 o dell'articolo 22 del regolamento (UE) n. 1305/2013;
- 4) i terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idrocannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

5.1.3 Definizione di superficie agricola

La “**superficie agricola**” ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera d) del DM n.660087 del 23/12/2022 include le superfici, anche in sistemi agroforestali, a **seminativo**, **colture permanenti** e **prato permanente**, così definite:

- 1) «**seminativo**»: terreno utilizzato per coltivazioni agricole, anche sotto copertura fissa o mobile, o superficie disponibile per la coltivazione ma tenuta a riposo; inoltre, per la durata dell'impegno, terreno utilizzato per impegni ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115, articolo 31, articolo 70 o della norma BCAA 8, o del regolamento (CE) n. 1257/1999 del Consiglio, articoli 22, 23 e 24 o del regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio, articolo 39, o del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, articolo 28. I seminativi lasciati a riposo, non compresi nella rotazione delle colture per almeno cinque anni e non arati durante tale periodo, diventano prati permanenti e la loro riconversione a seminativo è sottoposta alle pertinenti regole di condizionalità. La definizione di seminativo comprende le superfici utilizzate per seminativi in combinazione con alberi e/o arbusti di interesse forestale per formare sistemi agroforestali. Nei casi in cui sui seminativi siano presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale, queste devono avere una densità non superiore a 250 piante ad ettaro, ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate da specie di interesse forestale. I sistemi agroforestali sui seminativi comprendono:
 - 1.1) sistemi silvoarabili, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale sono coltivate in sesti d'impianto regolari, che consentono lo svolgimento delle normali pratiche agricole sulla parcella, in consociazione a seminativi o a colture foraggere;
 - 1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per i seminativi. Tali sistemi

lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022;

2) **«colture permanenti»**: le colture fuori avvicendamento, con esclusione dei prati permanenti, che occupano il terreno per almeno cinque anni e che forniscono raccolti ripetuti, compresi i vivai, il bosco ceduo a rotazione rapida e i sistemi agroforestali, come di seguito definiti:

2.1) vivai: le seguenti superfici investite a piantine legnose destinate al trapianto, coltivate anche in contenitori, purché questi consentano l'interazione delle radici con il terreno sottostante:

2.1.1) vivai viticoli e viti madri di portainnesti;

2.1.2) vivai di alberi da frutto e piante da bacche;

2.1.3) vivai ornamentali;

2.1.4) vivai forestali commerciali, compresa la produzione degli alberi di Natale e sempre che sia assicurato lo sfalcio dell'erba tra gli alberi, con esclusione dei vivai forestali situati in foresta e destinati al fabbisogno dell'azienda;

2.1.5) vivai di alberi e arbusti per giardini, parchi, strade, scarpate (come piante per siepi, rosai e altri arbusti ornamentali, conifere ornamentali), compresi i relativi portainnesti e pianticelle;

2.2) bosco ceduo a rotazione rapida: le superfici coltivate a pioppi, salici, eucalipti, robinie, paulownia, ontani, olmi, platani, con una densità di almeno 1.100 piante ad ettaro, le cui ceppaie rimangono nel terreno dopo la ceduzione, con i nuovi polloni che si sviluppano nella stagione successiva e con un turno di taglio non superiore ad otto anni. L'eventuale inclusione delle essenze arboree nell'elenco delle specie esotiche invasive, di cui al regolamento (UE) 1143/2014, determina l'inammissibilità della relativa superficie con effetto dall'anno di domanda successivo.

2.3) i sistemi agroforestali per le colture permanenti comprendono:

2.3.1) sistemi in cui, in consociazione alle colture permanenti, sono presenti specie arboree e arbustive di interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro e comunque in numero inferiore al numero di piante della coltura agraria e ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

2.3.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi, svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa per le colture permanenti. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022;

3) «**prato permanente e pascolo permanente**», congiuntamente denominati «prato permanente»: terreno utilizzato per la coltivazione di erba o di altre piante erbacee da foraggio, naturali (spontanee) o coltivate (seminate) e non compreso nella rotazione delle colture dell'azienda né arato da cinque anni o più. Comprende altre specie, arbustive o arboree, le cui fronde possono essere utilizzate per l'alimentazione animale o direttamente pascolate, purché l'erba e le altre piante erbacee da foraggio restino predominanti.

3.1) I sistemi agroforestali, sulle superfici a prato permanente non classificate come bosco, comprendono:

3.1.1) sistemi silvopastorali, in cui in consociazione al prato permanente sono presenti specie arboree e arbustive perenni d'interesse forestale coltivate in sesti d'impianto regolari o sparse, con una densità non superiore a 250 piante ad ettaro (isolate o in gruppi in cui le chiome occupano al massimo 300 metri quadrati), ferma restando la necessità di garantire la sostenibilità dell'uso agricolo della parcella; in tali casi dalla superficie ammissibile non sono sottratte le superfici occupate dalle specie di interesse forestale;

3.1.2) sistemi lineari, in cui le specie arboree e arbustive perenni di interesse forestale, in siepi, barriere frangivento o fasce alberate lungo i bordi dei campi svolgono una funzione di tutela per gli agro-ecosistemi e di difesa delle superfici a prato permanente. Tali sistemi lineari sono considerati superficie ammissibile solo se insistenti sulla parcella agricola o adiacenti alla parcella agricola, come specificato nella lettera i) dell'art. 3 del DM n. 660087 del 23/12/2022.

3.2) Sono, altresì, considerati superfici a prato permanente i terreni individuati nel sistema di identificazione delle parcelle agricole (SIPA), su indicazione della Regione o Provincia autonoma, che rientrano nell'ambito delle pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT) in cui l'erba e altre piante erbacee da foraggio non sono predominanti o sono del tutto assenti, qualora siano coperti da specie foraggere arbustive o arboree e siano accessibili agli animali ed effettivamente pascolati da capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II. Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indentificate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

3.3) Per i prati permanenti con elementi sparsi non ammissibili, si considera ammissibile, la seguente superficie:

- 3.3.1) l'intera superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare fino al cinque per cento;
- 3.3.2) l'ottanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedente il cinque per cento e fino al venti per cento;
- 3.3.3) il cinquanta per cento della superficie per prati permanenti con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il venti per cento e fino al cinquanta per cento;
- 3.3.4) il trenta per cento della superficie a PLT con elementi sparsi quali rocce affioranti e altre tare eccedenti il cinquanta per cento e fino al settanta per cento;
- 3.3.5) non è ammissibile l'intera superficie della parcella in presenza di elementi sparsi e altre tare superiori al cinquanta per cento o al settanta per cento in caso di PLT.

È necessario mantenere qualsiasi superficie agricola aziendale in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione.

Per precisazioni in merito alle superfici ammissibili si rimanda al DM 660087 del 23/12/2022 e s.m.i.

5.1.4 Definizione di attività agricola

L'art.3, comma 1, lettera c) del DM n.660087 del 23/12/2022, definisce "**attività agricola**" quella che comprende le seguenti attività:

- 1) la produzione di prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE, ad eccezione dei prodotti della pesca, comprese le azioni di coltivazione, anche mediante la paludicoltura per la produzione di prodotti non inclusi nell'allegato I del TFUE, di raccolta, di mungitura, di allevamento, di pascolo e di custodia degli animali per fini agricoli, nonché la coltivazione del bosco ceduo a rotazione rapida e del cotone. È considerata attività di produzione qualsiasi pratica agronomica o di allevamento idonea ad ottenere il raccolto o le produzioni zootecniche;
- 2) il mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, mediante lo svolgimento, da parte dell'agricoltore, di almeno una pratica colturale ordinaria all'anno che, nel rispetto dei criteri di condizionalità, assicuri l'accessibilità della stessa superficie, rispettivamente per il pascolamento o per lo svolgimento delle operazioni colturali ordinarie, senza interventi preparatori che vadano oltre il ricorso ai metodi e ai macchinari agricoli ordinari. L'attività di mantenimento è riconosciuta se consente di:
 - 2.1) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.2) evitare la diffusione estensiva di malerbe o di vegetazione non desiderata o infestante, anche nei terreni lasciati a riposo;
 - 2.3) prevenire ogni tipo di instabilità idrogeologica e l'erosione del suolo, anche attraverso la pacciamatura, ove la copertura vegetale coltivata o spontanea, come nel caso dei terreni lasciati a riposo, risulti inadeguata, con particolare attenzione nel periodo invernale;

- 2.4) mantenere le colture permanenti in buone condizioni con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali, che garantisca la rimessa in produzione senza la necessità di potature di riforma, con contestuale mantenimento del terreno in buono stato;
- 2.5) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti, pur avendo un effetto equivalente al pascolamento o alla raccolta del fieno o dell'erba per insilati, in relazione a caratteristiche colturali quali il contenimento dell'altezza dell'erba e il controllo della vegetazione invasiva. Sulle superfici a prato permanente naturalmente mantenute, caratterizzate dai vincoli ambientali di cui all'allegato I del DM n.660087 del 23/12/2022, deve essere comunque svolta una pratica agricola annuale, salvo che la Regione o Provincia autonoma territorialmente competente abbia stabilito che, per particolari motivi climatico-ambientali, su di esse l'attività agricola debba essere assicurata ad anni alterni, dandone comunicazione all'organismo di coordinamento di cui all'articolo 10 del regolamento (UE) 2021/2116 (di seguito denominato organismo di coordinamento), con le modalità e i termini definiti dallo stesso. Sulle superfici di cui al menzionato allegato I, caratterizzate da una pendenza, calcolata secondo le modalità operative stabilite dall'organismo di coordinamento, maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II, del DM n.660087 del 23/12/2022. Nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicato il pascolo, notificato all'organismo di coordinamento, sono identificate le superfici per le quali nel calcolo della densità di bestiame sono ammessi anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente. In tale fattispecie, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

5.2 Trasferimento dei diritti all'aiuto

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti solo a un agricoltore in attività stabilito in Italia, salvo in caso di successione effettiva o successione anticipata, e il trasferimento deve avvenire mediante atto scritto registrato ed essere comunicato, a pena di inopponibilità, all'organismo pagatore che detiene il fascicolo aziendale dell'agricoltore cessionario, entro il termine e con le modalità stabiliti dall'organismo di coordinamento.

L'organismo di coordinamento determina le modalità e i termini di trasmissione dei trasferimenti dei diritti all'aiuto dagli organismi pagatori al "Registro nazionale titoli" di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 settembre 2005, n. 182, convertito nella legge 11 novembre 2005, n.231, nonché le modalità di gestione e convalida dei medesimi trasferimenti.

I diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale, compresi quelli incrementati di valore dalla riserva nazionale, non possono essere trasferiti prima di tre anni dall'anno di assegnazione salvo successione *mortis causa* e, laddove sia garantita la continuità aziendale, per trasformazioni societarie, sempreché il titolare dei diritti eserciti, fino al termine del vincolo, il controllo sulla società cessionaria con le modalità stabilite nell'allegato VII, facente parte del DM n.660087 del 23/12/2022.

I diritti all'aiuto o gli incrementi di valore dei diritti all'aiuto ottenuti gratuitamente dalla riserva nazionale sono riversati definitivamente alla riserva nazionale nell'anno in cui il giovane agricoltore che ha consentito l'accesso alla riserva ad una società ne perda il controllo effettivo e duraturo prima della scadenza del triennio.

I diritti all'aiuto possono essere trasferiti, definitivamente o temporaneamente, a titolo oneroso, con o senza terra. In caso di affitto o di altro tipo di cessione temporanea, se non associati al trasferimento di un numero equivalente di ettari ammissibili, il numero di diritti all'aiuto, equivalente al 50% del valore dei diritti non associati agli ettari ammissibili trasferiti, è riversato alla riserva nazionale secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

L'incremento del valore dei diritti all'aiuto ottenuto dalla riserva nazionale dal soggetto cessionario di una qualsiasi cessione temporanea è sempre riversato alla riserva nazionale nell'anno in cui scade il contratto di cessione, salvo che il contratto si rinnovi entro trenta giorni dalla scadenza del precedente. I diritti all'aiuto tornano in capo al proprietario con il valore che gli stessi avevano al momento della cessione, adeguato con il processo di convergenza.

Per le domande di trasferimento titoli di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia si utilizza la funzionalità "Mutamenti aziendali" presente sul Sistema Informativo Agricolo Nazionale (SIAN). Per le condizioni, i termini e le modalità di trasferimento titoli si rimanda alla circolare di AGEA Coordinamento N. 0026880 del 12/04/2023 e s.m.i.

5.3 Domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto a partire dalla riserva nazionale

Presso l'organismo di coordinamento è costituita la riserva nazionale che è alimentata dagli importi corrispondenti, con riferimento anche alle annualità di vigenza del regolamento (UE) n. 1307/2013, a:

- a) diritti all'aiuto che non danno luogo a pagamenti per due anni consecutivi, compresi i diritti all'aiuto non attivati nel biennio 2022-2023, in seguito all'applicazione:
 - i) delle norme sull'agricoltore in attività;
 - ii) dei requisiti minimi;
- b) numero di diritti all'aiuto equivalente al numero totale di diritti all'aiuto non attivati dagli agricoltori per un periodo di due anni consecutivi, salvo nel caso in cui la loro attivazione sia impedita per causa di forza maggiore o circostanze eccezionali. Nel determinare quali diritti, di proprietà o in affitto, detenuti da un agricoltore sono riversati nella riserva nazionale si dà priorità ai diritti di proprietà e di valore più basso;
- c) diritti all'aiuto restituiti volontariamente dagli agricoltori;
- d) diritti all'aiuto indebitamente assegnati;
- e) diritti all'aiuto restituiti alla riserva ai sensi dell'articolo 13, commi 5 e 6.

La riserva è utilizzata per assegnare diritti all'aiuto con criteri oggettivi e non discriminatori, in via prioritaria, ai **giovani agricoltori**, ai **nuovi agricoltori** (come definiti al paragrafo 5.3.1 e 5.3.2) e agli

agricoltori aventi diritto in forza di una **decisione giudiziaria definitiva** o di un provvedimento amministrativo definitivo emanato dalla competente autorità.

Esaurite le fattispecie prioritarie la riserva viene usata per:

- a) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori che coltivano superfici situate in zone classificate montane o soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettere a) e b), e le superfici, temporaneamente inammissibili, soggette a programmi di ristrutturazione e sviluppo aziendale connessi ad una forma di intervento pubblico unionale, nazionale, regionale o realizzato da altri enti pubblici, compresa l'adesione a misure agroambientali, che al termine dell'impegno riacquistano le condizioni di ammissibilità. L'accesso alla riserva nazionale per le predette superfici è concesso qualora l'impegno sia scaduto entro i termini di presentazione della domanda unica e la superficie risponda alla definizione di ettaro ammissibile;
- b) assegnare diritti all'aiuto agli agricoltori al fine di compensarli per svantaggi specifici ai sensi del regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 32, paragrafo 1, lettera c).

Il valore dei diritti da assegnare agli agricoltori è stabilito dall'organismo di coordinamento secondo il valore medio nazionale dei diritti all'aiuto nell'anno di assegnazione, calcolato dividendo il massimale nazionale per il sostegno di base al reddito per la sostenibilità, riferito all'anno di assegnazione, escluso l'importo della riserva nazionale, per il numero di diritti all'aiuto assegnati.

Possono presentare domanda di accesso alla riserva, presso l'organismo pagatore competente, gli agricoltori in attività, persone fisiche di età compresa tra diciotto anni compiuti al momento di presentazione della domanda e sessanta anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda e persone giuridiche il cui rappresentante legale è di età non superiore a sessanta anni nell'anno della presentazione della domanda, per una superficie minima ammissibile pari ad un ettaro per singola fattispecie.

L'accesso alla riserva avviene mediante assegnazione di nuovi diritti all'aiuto agli agricoltori che non ne detengono, ovvero mediante aumento del valore dei diritti all'aiuto detenuti secondo le modalità indicate dall'organismo di coordinamento.

Ai fini dell'assegnazione dei nuovi diritti, ovvero degli incrementi del valore dei diritti, si tiene conto del numero di ettari ammissibili che l'agricoltore detiene in base a un legittimo titolo di conduzione alla data del 15 maggio dell'anno di domanda.

L'accesso alla riserva nazionale è consentito una sola volta per la medesima superficie, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013.

Il giovane agricoltore e il nuovo agricoltore possono accedere alla riserva una sola volta, compreso l'accesso avvenuto ai sensi del regolamento (UE) n. 1307/2013. L'accesso come giovane agricoltore esclude la possibilità di presentare una richiesta di accesso come nuovo agricoltore.

È esclusa la possibilità di presentare una richiesta di accesso alla riserva come persona fisica e una richiesta di accesso per la società sulla quale l'agricoltore eserciti il controllo e per la quale utilizzi i propri requisiti al fine di ottenere l'accesso alla riserva.

La richiesta di accesso alla riserva nazionale deve essere manifestata all'atto della compilazione della domanda unica. Il beneficiario si impegna a fornire la documentazione e le informazioni integrative necessarie per la verifica dei requisiti di ammissibilità secondo le modalità stabilito dall'Organismo Pagatore.

Le modalità e le tempistiche operative di attuazione, le procedure di verifica e di controllo, saranno specificate da apposite circolari di AGEA Coordinamento.

5.3.1 Definizione di Giovane Agricoltore

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 6, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato giovane agricoltore la persona fisica che:

- a) si insedia per la prima volta in un'azienda agricola in qualità di capo azienda; e
- b) non ha più di 40 anni nel primo anno di presentazione della domanda di aiuto di cui all'articolo 15 del DM n.660087 del 23/12/2022 o nell'anno di presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto; e
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo ed equipollenti di cui all'allegato VI, facente parte integrante del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo, comprese le qualifiche professionali conseguite con percorsi formativi di durata almeno triennale, e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale, su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado, accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno, oppure partecipazione con esito favorevole all'intervento di sviluppo rurale cooperazione per il ricambio generazionale.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che dichiarano il possesso dei requisiti di istruzione e competenza ai fini della richiesta del Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o dell'Accesso alla Riserva Nazionale come "Giovani agricoltori", si impegnano a rendere disponibili, nei tempi e nei modi che verranno comunicati successivamente da OPLO, le informazioni relative all'Istituto presso il quale hanno conseguito il titolo di studio, la data di conseguimento e il Comune, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, come sopra descritto (qualora si avvalgano della casistica che prevede tale requisito).

L'insediamento è riconosciuto se avvenuto entro i cinque anni precedenti la prima presentazione di una domanda per il Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori o la presentazione della domanda di assegnazione dei diritti all'aiuto.

In caso di impresa individuale, l'individuazione dell'anno di inizio dell'attività agricola del giovane agricoltore, ai fini della verifica dell'insediamento, si esegue utilizzando i seguenti parametri:

- a) data di iscrizione al registro delle imprese agricole e/o di apertura della partita IVA agricola (codice ATECO 01) intestata al giovane, anche se successivamente chiusa o, nel caso di partita IVA già presente ma attiva in ambito diverso da quello agricolo, data di estensione dell'attività al settore agricolo (codice ATECO 01);
- b) data di iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;

- c) anno di presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi, indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di mere dichiarazioni inerenti allo svolgimento dell'attività imprenditoriale agricola.

Qualora siano presenti più parametri tra quelli sopra elencati alle lettere a), b) e c), l'anno di inizio dell'attività agricola coincide con l'anno dell'evento che si verifica per primo.

L'insediamento come capo azienda di una società intestataria di partita IVA attiva in campo agricolo (codice ATECO 01) si considera avvenuto nel momento in cui il giovane agricoltore assume il controllo effettivo e duraturo della stessa società, in relazione alle decisioni inerenti alla gestione, agli utili ed ai rischi finanziari.

Il controllo effettivo sulla società sussiste se il giovane agricoltore:

- d) detiene una quota rilevante del capitale;
- e) partecipa al processo decisionale sulla gestione, anche finanziaria, della società;
- f) provvede alla gestione corrente della società.

Per la verifica del controllo effettivo si considera quanto previsto dal Codice civile in materia di controllo e poteri di gestione, anche finanziaria, per le varie tipologie societarie secondo i criteri riportati nell'allegato VII del DM n.660087 del 23/12/2022.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

Fatto salvo il requisito anagrafico di cui al comma 1, lettera b), i requisiti richiesti per il giovane agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto o della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto o del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

Il giovane agricoltore è tale e attribuisce la qualifica di giovane agricoltore a un'impresa agricola (individuale o società) una sola volta e, nel caso in cui il giovane agricoltore rivesta una posizione di controllo in più imprese agricole (individuale o società), si fa riferimento all'impresa agricola nella quale il giovane agricoltore si è insediato per la prima volta.

Il medesimo giovane agricoltore non può attribuire, anche in annualità diverse, la qualifica di giovane agricoltore ad un'impresa agricola (individuale o società) ai fini del sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e una seconda volta ad un'altra impresa agricola (individuale o società) ai fini dell'attribuzione dei diritti all'aiuto dalla riserva nazionale in qualità di giovane agricoltore, o viceversa.

La Disciplina per il Giovane Agricoltore e le relative procedure di verifica e controllo saranno oggetto di apposite circolari di AGEA Coordinamento.

5.3.2 Definizione di Nuovo agricoltore

Ai sensi dell'articolo 4, paragrafo 7, del regolamento (UE) 2021/2115, è considerato nuovo agricoltore chi:

- a) inizia l'attività agricola in qualità di capo azienda nell'anno civile 2021, o in qualsiasi anno successivo, e che presenta domanda nell'ambito del regime di pagamento di base di cui al regolamento (UE) n. 1307/2013 o del sostegno al reddito di base per la sostenibilità di cui al regolamento (UE) 2021/2115 non oltre due anni dopo l'anno civile nel quale ha iniziato a esercitare l'attività agricola;
- b) ha un'età compresa tra 41 anni e 60 anni compiuti nell'anno della presentazione della domanda di cui alla lettera a). In caso di domanda presentata da una persona giuridica, l'età è riferita al rappresentante legale che sottoscrive la medesima domanda;
- c) è in possesso di adeguati requisiti di istruzione e competenza, riferiti alla persona fisica, in caso di impresa individuale, o al rappresentante legale che sottoscrive la domanda di cui alla lettera a), in caso di società, attestati dal possesso di almeno uno dei seguenti titoli di studio-esperienza lavorativa:
 - 1) titolo universitario a indirizzo agricolo, forestale, veterinario, o titolo di scuola secondaria di secondo grado a indirizzo agricolo ed equipollenti, di cui all'allegato VI, del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i.;
 - 2) titolo di scuola secondaria di secondo grado non agricolo e attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, con superamento dell'esame finale su tematiche riferibili al settore agroalimentare, ambientale o della dimensione sociale, tenuto da enti accreditati dalle Regioni o Province autonome;
 - 3) titolo di scuola secondaria di primo grado accompagnato da esperienza lavorativa di almeno tre anni nel settore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale agricolo per almeno 104 giornate/anno.

Tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che dichiarano il possesso dei requisiti di istruzione e competenza ai fini della richiesta di Accesso alla Riserva Nazionale come "Nuovo agricoltore", si impegnano a rendere disponibili, nei tempi e nei modi che verranno comunicati successivamente da OPLo, le informazioni relative all'Istituto presso il quale ha conseguito il titolo di studio, la data di conseguimento e il Comune, nonché, l'attestato di frequenza ad almeno un corso di formazione di almeno 150 ore, come sopra descritto (qualora si avvalga della casistica che prevede tale requisito).

Per inizio dell'attività agricola di cui si considera la data del primo dei seguenti eventi:

- a) iscrizione del nuovo agricoltore nel registro delle imprese, nella sezione speciale delle imprese agricole (persone fisiche e società), dei piccoli imprenditori o coltivatori diretti;
- b) apertura o estensione della partita IVA in campo agricolo (codice ATECO 01);
- c) iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, imprenditore agricolo professionale, colono o mezzadro;
- d) presentazione di una qualsiasi domanda di erogazione di contributi per lo svolgimento di attività agricole indipendentemente dall'esito della stessa (inammissibilità, rigetto o accoglimento) o di presentazione di qualsiasi dichiarazione riferita allo svolgimento dell'attività agricola.

Le persone fisiche o giuridiche che esercitano il controllo di cui all'allegato VII del DM n.660087 del 23/12/2022 sulla società di nuova costituzione non devono aver praticato attività agricola in qualità di capo azienda a proprio nome o per conto altrui, né aver esercitato il controllo su una società dedita ad una attività agricola nel corso dei cinque anni precedenti all'insediamento.

Ove sussista l'obbligo di iscrizione, l'insediamento non è riconosciuto nel caso in cui, nel registro delle imprese, l'impresa agricola (individuale o società) risulti nello stato diverso da "attivo", che ne pregiudica l'esercizio imprenditoriale.

I requisiti richiesti per il nuovo agricoltore devono essere posseduti al momento della presentazione della domanda per l'assegnazione dei diritti all'aiuto e mantenuti almeno fino al termine dell'anno di domanda. L'assenza anche di uno solo dei requisiti determina l'inammissibilità della domanda. Qualsiasi modifica successiva, anche se con valore retroattivo, che incide sui requisiti di ammissibilità, diretta a sanare mancanze presenti alla data di presentazione della domanda, non produce effetti ai fini dell'assegnazione dei diritti all'aiuto.

6 Sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato sotto forma di un pagamento disaccoppiato annuale per ettaro il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CRISS(29) del PSP. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond di cui al comma 1 per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

Possono richiedere il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità gli agricoltori in attività che hanno diritto alla erogazione del sostegno di base al reddito per la sostenibilità di cui alla Sezione 1, la cui azienda ha dimensioni comprese tra 0,5 e 50 ettari ammissibili. Laddove la superficie determinata sia minore a 0,5 ettari o maggiore a 50 ettari la premialità non è riconosciuta.

Il sostegno redistributivo complementare al reddito per la sostenibilità è erogato, entro il limite massimo di 14 ettari, su tutti gli ettari ammissibili a disposizione dell'agricoltore che ha diritto al sostegno di base al reddito per la sostenibilità, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto.

7 Sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori di cui all'articolo 5 del DM n.660087 del 23/12/2022 è erogato ai "giovani agricoltori" che hanno recentemente costituito per la prima volta un'azienda e hanno diritto all'erogazione del sostegno di base al reddito.

Il requisito anagrafico deve essere posseduto dal giovane agricoltore nel primo anno di presentazione della domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori e, ricorrendone tutti gli altri requisiti, il giovane agricoltore ha diritto a percepire tale sostegno complementare negli anni successivi anche se ha superato i 40 anni d'età.

Nel caso di società, il requisito di giovane agricoltore, ricorrendone tutti gli altri requisiti, è soddisfatto allorquando egli eserciti il controllo effettivo e duraturo sulla società per quanto riguarda le decisioni relative alla gestione, agli utili e ai rischi finanziari, in ogni anno per il quale la società presenta domanda per il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di "giovane" alla società con altro "giovane" non presente nel primo anno di richiesta del sostegno, la società non ha più diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti nella compagine sociale con sostituzione del soggetto che ha conferito la qualifica di “giovane” alla società con altro soggetto con la medesima qualifica “giovane”, presente fin dal primo anno di richiesta del sostegno, la società conserva il diritto al sostegno per il giovane agricoltore.

In caso di mutamenti di forma giuridica da impresa individuale a società e viceversa o di trasformazione societaria, l'impresa subentrante, sulla quale il giovane conserva il controllo effettivo e duraturo, continua a beneficiare, per i restanti anni del quinquennio, del sostegno maturato dal soggetto cedente.

Ai sensi dell'articolo 30, paragrafo 2, secondo comma del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno di cui al presente articolo è concesso anche agli agricoltori che hanno ricevuto il sostegno a norma dell'articolo 50 del regolamento (UE) n. 1307/2013 per la restante parte del periodo di cui al paragrafo 5 di tale articolo, con il mantenimento delle condizioni di ammissibilità previste dal sopra citato regolamento (UE) n. 1307/2013 e dal decreto 7 giugno 2018, citato in premessa, e con l'importo unitario di cui al successivo punto.

Il sostegno complementare al reddito per i giovani agricoltori, il cui importo unitario medio, pianificato nella sezione 5.1.CIS-YF(30) del PSP, assume la forma di pagamento disaccoppiato annuale per ettaro ammissibile ed è concesso per un numero massimo di 90 ettari, compresi gli ettari ammissibili eccedenti rispetto a quelli utilizzati per l'attivazione dei diritti all'aiuto, e per la durata massima di cinque anni a decorrere dal primo anno di presentazione della domanda di aiuto per i giovani agricoltori, fatto salvo il quadro giuridico della politica agricola comune applicabile nel periodo successivo al 2027, senza che possano, pertanto, crearsi aspettative giuridiche per i beneficiari per il periodo successivo al 2027. L'importo unitario effettivo da erogare, per ciascun anno di domanda, è determinato dall'organismo di coordinamento dividendo il plafond per il numero di ettari ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto dell'importo unitario massimo.

8 Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali

Ai sensi dell'articolo 97, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2021/2115, la quota pari al 25% delle dotazioni di cui all'allegato IX del medesimo regolamento è riservata annualmente ai seguenti regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (di seguito eco-schemi):

- a) Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale;
- b) Pagamento per inerbimento delle colture arboree;
- c) Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico;
- d) Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento;
- e) Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori.

Il sostegno per gli eco-schemi, i cui importi unitari uniformi sono pianificati nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per le unità di bovino adulto (UBA) o per tutti gli ettari ammissibili coperti dagli impegni.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero delle UBA o degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Accedono al sostegno per gli eco-schemi gli agricoltori in attività che si impegnano ad applicare le pratiche previste nei rispettivi eco-schemi e alle condizioni previste per i diversi eco-schemi.

Se durante il periodo di esecuzione di un impegno poliennale che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, se quest'ultimo subentra nell'impegno che corrisponde al terreno/ai capi animali trasferito/i per il restante periodo, percepisce il pagamento. Nel caso di mancato subentro/mancato rispetto dell'impegno da parte del subentrante, si procede al recupero dei pagamenti eventualmente già erogati in favore del cedente.

8.1 Pagamento per la riduzione dell'antimicrobico resistenza e per il benessere animale (Eco-schema 1)

Il pagamento spetta all'agricoltore in attività che aderisce ad un percorso di riduzione dell'uso di antimicrobici veterinari misurato tramite l'applicativo ClassyFarm o, alternativamente, che aderisce al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA), istituito con decreto 2 agosto 2022, citato in premessa.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutte le UBA oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP per ciascuna tipologia allevata e si articola su due livelli ai quali, alternativamente, l'agricoltore può aderire per ciascun allevamento, specie animale, orientamento produttivo o gruppi di animali del medesimo orientamento produttivo:

- a) Livello 1: riduzione dell'antimicrobico resistenza; l'allevatore si impegna alla riduzione dell'uso degli antimicrobici veterinari, quantificata attraverso lo strumento ClassyFarm, suddividendo le aziende zootecniche in classi rispetto ai quattro quartili della distribuzione rispetto alla mediana regionale del valore della dose definita giornaliera (DDD). Il periodo di osservazione è dal 1° gennaio al 31 dicembre di ciascun anno di domanda e sono ammissibili: allevamenti di bovini con orientamento produttivo da latte, da carne, a duplice attitudine, vitelli a carne bianca (di età inferiore a sei mesi in allevamenti individuati in BDN con tipologia produttiva vitelli a carne bianca) o misti, allevamenti di ovini con orientamento produttivo da latte e da carne, allevamenti di caprini, allevamenti di bufalini con orientamento produttivo da latte e da carne e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.
- b) Livello 2: adesione al Sistema di qualità nazionale per il benessere animale (SQNBA) con pascolamento; l'allevatore aderisce al SQNBA nel rispetto degli impegni previsti dal relativo disciplinare con ricorso al pascolo, controllati e attestati dai rispettivi Organismi di Controllo. Sono ammissibili al premio: allevamenti bovini con orientamento produttivo da latte, da carne o a duplice attitudine e allevamenti di suini per ciascuna categoria prevista in ambito ClassyFarm.

Con riferimento all'annualità 2023, l'impegno si considera soddisfatto con la richiesta di adesione al sistema di qualità (SQNBA) da perfezionare entro la data ultima di presentazione della domanda unica e con il controllo dell'attività di pascolamento verificato dagli Organismi pagatori secondo quanto previsto dalla circolare Agea Coordinamento 31369 del 28/04/2023 e s.m.i.

Occorre precisare che la richiesta di adesione al SQNBA, che costituisce condizione necessaria per l'accesso al Livello 2, comporta che l'allevatore si impegni anche alla riduzione degli antibiotici nella stessa misura prevista per l'adesione al Livello 1. Al fine di evitare un doppio finanziamento per il medesimo impegno, ciascun capo animale può dare luogo esclusivamente ad un unico pagamento. Pertanto, occorre demarcare correttamente i capi animali che determinano le UBA premiabili sul Livello 1 da quelli che determinano le UBA premiabili sul Livello 2.

Si precisa che tra le condizioni di ammissibilità all'intervento (sia Livello 1 che Livello 2) viene richiesta l'adesione a ClassyFarm al fine di consentire all'azienda di acquisire le informazioni necessarie sull'andamento della gestione aziendale in merito all'utilizzo di antibiotici. Pertanto, è necessario che l'agricoltore, entro il termine di scadenza per la presentazione della domanda unica, provveda alla registrazione/iscrizione nel sistema Classyfarm.

Per la campagna 2023 tale adempimento si ritiene soddisfatto con la richiesta di registrazione, anche mediante delegato, da eseguirsi nel sistema Classyfarm o attraverso la visualizzazione dei dati relativi al proprio allevamento resa disponibile dall'OPR Lombardia attraverso i Centri di Assistenza Agricola delegati nella gestione del proprio fascicolo aziendale. In quest'ultimo caso il produttore, con la presentazione della domanda unica, dichiara di aver preso visione delle informazioni relative al proprio allevamento e dovrà eseguire obbligatoriamente l'effettiva registrazione nel sistema Classyfarm entro il 31 dicembre 2023.

Il pagamento relativo al livello 1, lettera a) spetta agli allevamenti che, alla fine del periodo di osservazione, rispetto alla distribuzione della mediana calcolata per l'anno precedente, rientrano nelle seguenti soglie:

- a) i valori DDD sono mantenuti o rientrano entro il valore definito dalla mediana;
- b) i valori DDD sono mantenuti entro il valore soglia identificato dal terzo quartile, ma lo riducono del 20%;
- c) i valori DDD passano dal quarto al terzo quartile con una riduzione di almeno il 10%.

Il rispetto delle soglie è verificato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II, del DM n.660087 del 23/12/2022. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe macellate.

Tenendo conto della variazione annuale dei valori mediani e dell'andamento del consumo degli antimicrobici, le soglie, sono definite annualmente per ciascun orientamento produttivo e categoria.

L'adesione al sistema SQNBA, prevista dal livello 2 lettera b), non è obbligatoria per gli allevamenti biologici, i cui impegni sono stabiliti dal relativo disciplinare e controllati e attestati dai rispettivi Organismi di controllo.

Gli allevamenti bovini di piccole dimensioni (allevamenti di massimo 20 UBA nell'anno 2022 per l'anno di domanda 2023, per gli anni di domanda successivi un massimo di 10 UBA riferite alla consistenza media di stalla dell'anno precedente), previa disposizione che autorizzi la deroga da parte della Regione o Provincia autonoma competente per territorio in cui insiste l'allevamento, possono accedere al Livello 2 dell'eco-schema anche non aderendo al SQNBA, a condizione che rispettino l'impegno di pascolamento così come definito dall'articolo 3, lettera h), del DM n. 660087 del 23/12/2022. Il rispetto di tale impegno è verificato dalla Regione o Provincia autonoma che ha autorizzato la deroga.

L'aiuto per il Livello 2 lettera b), è calcolato con riferimento a ciascun orientamento produttivo e categoria e le UBA premiabili sono calcolate come media annuale dei capi per ciascun orientamento e categoria, applicando la tabella di conversione di cui all'allegato II del DM n. 660087 del 23/12/2022. Con riferimento specifico agli allevamenti dei suini, le UBA premiabili sono calcolate considerando le scrofe presenti in allevamento al 31 marzo dell'anno di domanda ed i suini macellati nel corso dell'anno di domanda, escludendo dal calcolo le scrofe.

I dati relativi agli allevamenti, agli orientamenti produttivi, ai relativi capi animali, alle UBA premiabili e necessari per il pagamento del presente eco-schema sono desunti da ClassyFarm e dalla BDN al 31 dicembre dell'anno di domanda. Entro la medesima data, gli agricoltori provvedono, ove necessario, a correggere o aggiornare le informazioni presenti in BDN.

Il pagamento è concesso con priorità al detentore dell'allevamento. In presenza di soccida, il pagamento è eseguito con priorità al soccidario, salvo diverso accordo tra le parti. Nel caso di affidamento del

bestiame ad un detentore temporaneo per il pascolo, il pagamento è eseguito con priorità al detentore principale.

Per ulteriori specifiche si fa riferimento alla circolare Agea Coordinamento n. 31369 del 28 aprile 2023 e s.m.i.

8.2 Pagamento per inerbimento delle colture arboree (Eco- schema 2)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento dell'inerbimento spontaneo o seminato - nell'interfilare delle colture arboree o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta - all'interno della superficie oggetto di impegno, rappresentata dalla SAU investita con colture permanenti, come individuata e misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), con i seguenti impegni aggiuntivi, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, come definite al punto 2) della lettera d) del comma 1 dell'articolo 3 del DM n.660087 del 23/12/2022:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, che non può essere variata, tra il 15 settembre dell'anno di domanda e il 15 maggio dell'anno successivo, della copertura vegetale erbacea, spontanea o seminata; il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole)".
- b) non esecuzione di trattamenti di diserbo chimico;
- c) non esecuzione di lavorazioni del terreno durante tutto l'anno; è consentita la semina che non implichi la lavorazione del suolo;
- d) durante tutto l'anno, gestione della copertura vegetale erbacea esclusivamente mediante operazioni meccaniche di sfalcio, trinciatura-sfibratura della vegetazione erbacea.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti (ad esempio Xylella fastidiosa). Al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono le proprie disposizioni specifiche ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico di cui all'articolo 19 del DM n. 660087 del 23/12/2022 e non è cumulabile con il pagamento per misure specifiche per gli impollinatori di cui all'articolo 21.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 2 devono inserire sulle superfici interessate la pratica di mantenimento "*Eco 2-inerbimento*" in fase di compilazione del Fascicolo Grafico (Consistenza Grafica CG - editing usi durevoli).

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna, a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OPR;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.

8.3 Pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (Eco- schema 3)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento e il recupero degli oliveti a valenza ambientale e paesaggistica, anche in consociazione con altre colture arboree, come individuati e misurati nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), in base agli elementi oggettivi riportati nel piano di coltivazione, quali il sesto di impianto, le tecniche di allevamento e altre pratiche tradizionali previste dai Registri nazionali/regionali dei paesaggi, con una densità minima di 60 piante ad ettaro e massima di 300 piante per ettaro o, per quelli individuati dalla Regione o Provincia autonoma competente per territorio, di 400 piante per ettaro, con la densità di impianto calcolata a livello di appezzamento/parcella, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti, fatte salve diverse disposizioni impartite dai Servizi fitosanitari per il contenimento o l'eradicazione di fitopatie o di parassiti:

- a) potatura biennale delle chiome, dove per potatura si intende un insieme di operazioni di taglio finalizzate a conservare le forme di allevamento a valenza ambientale che privilegiano la prevalenza dello sviluppo della vegetazione verso l'esterno della chioma, articolata in 3 o 4 branche, riducendo significativamente (con percentuali superiori al 30% dell'intera chioma) la vegetazione all'interno della chioma. Il periodo di esecuzione della potatura è compreso tra il 1° novembre ed il 30 aprile. La potatura ha cadenza biennale per ciascuna pianta: il beneficiario è tenuto a potare, entro il biennio, il 100 % delle piante; al fine di garantire all'Amministrazione l'esecuzione dei controlli finalizzati alla verifica dell'impegno biennale, il beneficiario deve dichiarare nel Piano di coltivazione il proprio piano di potatura ed è tenuto a presentare domanda anche nel secondo anno di impegno;
- b) divieto di bruciatura in loco dei residui di potatura, salvo diversa indicazione delle autorità competenti; al riguardo, le Regioni/Province autonome trasmettono i provvedimenti delle competenti Autorità fitosanitarie, che prevedono la bruciatura in loco dei residui di potatura, ad AGEA Coordinamento nelle modalità e nei tempi definiti dalla stessa AGEA, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli;
- c) mantenimento, per almeno un anno successivo a quello di adesione all'eco-schema, dell'oliveto nello statu quo, quale valore paesaggistico, e divieto di conversione, anche attraverso infittimenti, in sistemi più intensivi.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per l'inerbimento delle colture arboree Eco-schema 2, o, in alternativa, con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori Eco-schema 5 colture arboree.

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 3 devono inserire, sulle superfici interessate, la pratica di mantenimento "*Eco 3- Interesse Paesaggistico*" in fase di compilazione del Fascicolo Grafico (Consistenza Grafica CG – editing usi durevoli) sugli usi suolo dichiarati ad oliveto.

Inoltre, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 3, anche i corrispettivi premi previsti per l'eco-schema 2 inerbimento ed eco-schema 5 impollinatori, andranno selezionate le seguenti pratiche di mantenimento alternativamente:

- ECO 3 + ECO 2 - Interesse paesaggistico + inerbimento
- ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere

In fase di compilazione del Piano Grafico andrà inoltre indicato obbligatoriamente il numero piante ad ettaro. Saranno ammissibili a pagamento solo impianti con una densità compresa tra 60 e 400 piante ad ha. Le superfici con densità comprese tra 300 a 400 piante ad ettaro saranno ammissibili solo in presenza di un provvedimento da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti e per la verifica dei requisiti di ammissibilità. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- provvedimento di deroga al numero massimo di piante/ha da parte della Regione o Provincia autonoma competente.

8.4 Pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (Eco- schema 4)

Il pagamento, riferibile alle superfici oggetto di domanda investite a seminativo, così come individuate e misurate nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole), spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per l'avvicendamento, almeno biennale, riportato nel Piano di coltivazione, applicato alle colture principali e secondarie, compresi i terreni a riposo per un massimo di quattro anni consecutivi, escluse le colture di copertura, nel rispetto di quanto previsto dalla BCAA 7 e dal CGO 2, con i seguenti impegni aggiuntivi, rispetto a quelli previsti dalla condizionalità:

- a) avvicendamento almeno biennale sulla medesima superficie con la presenza di colture leguminose e foraggiere, o di colture da rinnovo di cui all'allegato VIII del DM n.660087 del 23/12/2022 e s.m.i., inserendo nel ciclo di rotazione, per la medesima superficie, almeno una coltura miglioratrice proteica o oleaginosa, o almeno una coltura da rinnovo. Sono colture miglioratrici le leguminose. L'avvicendamento è assicurato anche dalle colture secondarie e deve essere attuato comunque su almeno due anni. Nel caso di colture pluriennali, erbe e altre piante erbacee da foraggio e terreni a riposo, l'impegno è assolto ipso facto. La rotazione che preveda erba medica per 4 anni, al quinto anno può essere seguita da depauperante o anche coltura da rinnovo o miglioratrice. Ai fini del controllo del rispetto dell'avvicendamento si considerano le colture presenti in campo a partire dal 15 maggio al 30 novembre dell'anno di domanda;
- b) sulle colture leguminose e foraggiere non è consentito l'uso di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari, sulle colture da rinnovo è consentito esclusivamente l'uso della tecnica della difesa integrata (volontaria) o della produzione biologica, intesa quest'ultima solo con riferimento alle tecniche di difesa fitosanitaria;

- c) l'interramento dei residui di tutte le colture in avvicendamento, fatta eccezione per le aziende zootecniche. I residui colturali sono materiali che permangono in campo dopo la raccolta (ad esempio le stoppie) e non è residuo la parte asportata insieme alle cariossidi (ad esempio paglia del grano, tutoli del mais). Sono aziende zootecniche quelle con capi iscritti alla Banca Dati Nazionale di Teramo, nelle anagrafi delle seguenti specie: bovini e bufalini, ovi-caprini, suini, equidi e/o avicoli. Le aziende che adottano tecniche di agricoltura conservativa raggiungono ipso facto i medesimi obiettivi dell'impegno di interrare i residui. Le tecniche di agricoltura conservativa comprendono la Semina su sodo / No tillage (NT), la Minima Lavorazione / Minimum tillage (MT) o la lavorazione a bande / strip tillage.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera b) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale compensativo per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1.Eco-schema del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Poiché gli impegni hanno una durata almeno biennale, si applicano le disposizioni previste all'articolo 16 paragrafo 7 del DM n. 660087 del 23/12/2022 in merito alle modalità di adempimento degli impegni poliennali.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per le misure specifiche per gli impollinatori.

Ai fini dell'adesione all'ECO-4, tutti i beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia devono inserire sulle superfici a seminativo interessate, in fase di compilazione del Piano colturale Grafico, la pratica di mantenimento "Eco 4 - *avvicendamento*". Tale operazione consentirà la precompilazione automatica della richiesta di aiuto solo se presente sulla coltura dichiarata nell'epoca di semina che comprende la data del 15 di maggio. In caso di successione di più colture con epoche di semina differenti sullo stesso appezzamento, la pratica di mantenimento "Eco 4 - *avvicendamento*" dovrà essere inserita su tutte le colture presenti.

Con l'adesione all'eco-schema, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- foto georeferenziate anche scattate mediante smartphone o tablet;
- registro dei trattamenti secondo le modalità stabilite dall'OPR;
- fatture di acquisto seme e/o fatture parlanti di contoterzisti.

8.5 Pagamento per misure specifiche per gli impollinatori (Eco- schema 5)

Il pagamento spetta agli agricoltori in attività e gruppi di agricoltori in attività per il mantenimento di una copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere) a perdere, spontanee

o seminate, nelle superfici con colture arboree o a seminativo. Le colture di interesse apistico, di cui all'allegato IX del DM n.660087 del 23/12/2022, devono essere presenti in miscugli.

Ai fini del presente eco-schema, per le piante di interesse apistico, il periodo tra la germinazione e il completamento della fioritura è da considerarsi coincidente con tutto l'arco temporale compreso tra il 1° marzo e il 30 settembre.

Nelle superfici con colture arboree, sull'interfilare o, per le superfici non coltivate a filare, sulla superficie esterna alla proiezione verticale della chioma della pianta, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici con colture permanenti:

- a) mantenimento su almeno il 70 per cento della superficie oggetto di impegno, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri (compresa la fila o, per le colture non in filare, la proiezione verticale della chioma). Il 70% della superficie oggetto di impegno si calcola come "rapporto tra la SAU ammissibile inerbita della coltura permanente e la SAU totale ammissibile della coltura permanente, come misurata nel SIPA (Sistema Identificazione delle Parcelle Agricole);
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) non utilizzare diserbanti chimici ed eseguire il controllo esclusivamente meccanico o manuale di infestanti non di interesse apistico su tutta la superficie delle coltivazioni arboree oggetto di impegno;
- d) non utilizzare gli altri prodotti fitosanitari durante la fioritura sia della coltura arborea sia della coltura di interesse apistico su tutta la superficie della coltivazione arborea oggetto di impegno e durante il resto dell'anno applicare le tecniche della difesa integrata.

Sono fatte salve le diverse disposizioni previste dai Servizi fitosanitari finalizzate al contenimento o eradicazione di fitopatie o di parassiti, al fine di consentire l'applicazione delle relative deroghe nel corso dei controlli.

Nelle **superfici a seminativo**, si applicano i seguenti impegni aggiuntivi rispetto a quelli previsti dalla condizionalità sulle superfici a seminativi:

- a) mantenimento, nell'anno di domanda, della copertura dedicata con piante di interesse apistico (nettariifere e pollinifere), spontanea o seminata, su una superficie minima di almeno 0,25 ettari contigui, con una larghezza minima di 20 metri e una fascia di rispetto costituita da una distanza da 3 a 5 metri da colture limitrofe non soggette a limitazione dell'uso di prodotti fitosanitari, dove i 3 metri sono da intendersi come distanza minima ed i 5 metri come distanza massima pagabile. Su questa fascia di rispetto si applicano gli impegni di cui alla successiva lettera c).
- b) non esecuzione operazioni di sfalcio, trinciatura o sfibratura delle piante di interesse apistico su tutta la superficie oggetto di impegno, per tutto il periodo dalla germinazione al completamento della fioritura;
- c) fino al completamento della fioritura non utilizzo di diserbanti chimici e di altri prodotti fitosanitari sulla superficie oggetto di impegno ed esecuzione di controllo esclusivamente meccanico o manuale di piante infestanti non di interesse apistico sulla superficie oggetto

di impegno. Dopo il completamento della fioritura sulla superficie oggetto di impegno è possibile effettuare la semina di una coltura principale.

Il pagamento è concesso, ai sensi dell'articolo 31, paragrafo 7, lettera a) del regolamento (UE) 2021/2115, come pagamento annuale aggiuntivo al sostegno di base al reddito per la sostenibilità per tutta la superficie oggetto d'impegno e l'importo unitario è indicato nella sezione 5.1. Eco-schema (31) del PSP con maggiorazioni nelle ZVN e nelle zone Natura 2000.

Il pagamento è cumulabile con il pagamento per la salvaguardia olivi di valore paesaggistico (ECO 3) e con il pagamento per sistemi foraggeri estensivi con avvicendamento (ECO 4). Il pagamento non è cumulabile con quello per l'inerbimento delle colture arboree (ECO 2).

I beneficiari di competenza dell'Organismo Pagatore della Regione Lombardia che intendono aderire all'eco-schema 5 sulle colture arboree devono specificare sulle superfici interessate presenti negli usi durevoli della Consistenza Grafica (CG) all'interno del fascicolo aziendale, la pratica di mantenimento "*Eco 5 - inerbimento con mellifere*". In caso di suolo ad oliveto, per poter richiedere, oltre all'eco-schema 5, anche il corrispettivo premio previsto per l'eco-schema 3, andrà selezionata la pratica di mantenimento "ECO 3 + ECO 5 - Interesse paesaggistico + inerbimento con mellifere"

Per i beneficiari che intendono aderire all'eco-schema 5 sui seminativi devono inserire sulle superfici interessate presenti nel Piano di Coltivazione Grafico (PCG) del fascicolo aziendale, i codici culturali specifici distinti a seconda se si tratta di miscugli seminati o miscugli spontanei.

Con l'adesione all'eco-schema 5, il beneficiario si impegna a fornire su richiesta dell'OPR eventuale documentazione integrativa a dimostrazione del rispetto degli impegni assunti. La documentazione richiesta potrà riguardare (elenco esemplificativo e non esaustivo):

- fatture di acquisto delle sementi certificate in caso di miscugli seminati;
- cartellini varietali delle sementi utilizzate con specificate le specie di interesse apistico ammesse dall'Allegato IX del DM n.660087 del 23/12/2022 in caso di miscugli seminati;
- fotografie georeferenziate per ogni appezzamento oggetto di impegno in almeno due momenti differenti durante il periodo di fioritura delle specie mellifere e pollinifere e alla fine del mese di settembre di ogni anno di domanda. Le foto, scattate seguendo le specifiche tecniche riportate al paragrafo 8.6, dovranno essere:
 - foto di dettaglio: con lo scopo di dimostrare la composizione floristica (scattate all'interno dell'appezzamento);
 - foto panoramiche: rappresentative dell'intero appezzamento (scattate su un vertice dell'appezzamento).

8.6 Specifiche tecniche relative alle foto georeferenziate

Le immagini dovranno essere prodotte utilizzando fotocamere o smartphone dotati di GPS, dopo aver attivato la funzione TAG GPS, in modo da acquisirne le informazioni geografiche utili al loro georiferimento sul Sistema Informativo Geografico di SISCO. Le fotocamere devono avere una risoluzione sufficiente da consentire la corretta rappresentazione della realtà riscontrata, di cui nello specifico:

- siano correttamente esposte (né buie, né eccessivamente chiare)
- possibilmente contengano (anche nello sfondo) sicuri riferimenti territoriali (case, manufatti, ecc....)

Per una corretta rappresentazione dell'immagine, la fotografia dovrà conformarsi con le seguenti raccomandazioni:

- foto panoramiche: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi sui vertici del campo;
- foto di dettaglio: scattate per ciascun appezzamento oppure ettaro di superficie su almeno due punti di ripresa posizionandosi all'interno dell'appezzamento;
- scattare almeno 2/3 foto per punto di ripresa.

La trasmissione delle immagini dovrà contenere una dichiarazione resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 in merito alla conformità e la veridicità delle immagini.

Non saranno ammesse fotografie con assenza dati GPS nella sezione dettagli delle proprietà della foto.

9 Sostegno accoppiato al reddito

Ai sensi dell'articolo 33 del regolamento (UE) 2021/2115 il sostegno accoppiato al reddito è concesso ai seguenti settori, produzioni e tipi di agricoltura:

- a) latte;
- b) carni bovine;
- c) carni ovine e caprine;
- d) frumento duro;
- e) semi oleosi: colza e girasole (esclusa la coltivazione di semi di girasole da tavola);
- f) riso;
- g) barbabietola da zucchero;
- h) pomodoro destinato alla trasformazione;
- i) olio d'oliva;
- l) agrumi;
- m) colture proteiche comprese le leguminose.

Ai sensi dell'articolo 34 del regolamento (UE) 2021/2115, il sostegno accoppiato al reddito è concesso agli agricoltori in attività sotto forma di pagamento per ettaro solo per le superfici determinate come ettari ammissibili e, nel caso dei settori e produzioni di cui alle lettere a), b) e c), e fatte salve le altre condizioni di ammissibilità applicabili, è concesso agli animali che rispettano i requisiti di identificazione individuale e registrazione in conformità al decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

Per ciascun capo richiesto a premio, fatte salve le penalizzazioni previste dalla normativa vigente per il mancato rispetto dei requisiti di identificazione e registrazione nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), le condizioni di ammissibilità si considerano soddisfatte se gli obblighi di identificazione e registrazione sono adempiuti entro i termini di seguito indicati:

- j) il primo giorno del periodo di detenzione nell'azienda del richiedente, nel caso in cui è applicato un periodo di detenzione;
- k) entro il giorno in cui si verifica l'evento che dà diritto al sostegno, nel caso in cui non è applicato alcun periodo di detenzione.

Il periodo di riferimento per il sostegno accoppiato al reddito previsto per i settori latte e carne, coincide con l'anno solare e il numero dei capi potenzialmente ammissibili al premio verrà desunto sulla base delle informazioni contenute nella Banca Dati Nazionale delle Anagrafi Zootecniche (BDN) nel periodo 1 gennaio - 31 dicembre dell'anno di presentazione della domanda.

Inoltre, per i sostegni accoppiati che richiedono l'adesione a Classyfarm, l'allevatore dovrà essere in possesso dei requisiti che ne consentono l'accesso. Il beneficiario può chiedere l'accesso e le relative credenziali a Classyfarm compilando apposita modulistica presente sul sito <https://www.classyfarm.it>. Le credenziali ottenute rimarranno valide solo in presenza di accessi periodici al portale.

Per beneficiare del sostegno accoppiato al reddito è necessario presentare la domanda unica di pagamento e rispettare il requisito di agricoltore in attività.

Il sostegno accoppiato al reddito, i cui importi unitari medi sono pianificati nella sezione per premi pianificati nella sezione 5.1.CIS(32) del PSP, sono erogati sotto forma di un pagamento annuale per tutti gli ettari o capi ammissibili.

Gli importi unitari effettivi da erogare, per ciascun anno di domanda, sono determinati dall'organismo di coordinamento in relazione al numero dei capi e degli ettari, ammissibili al sostegno nell'anno considerato, nel rispetto degli importi unitari massimi.

Il sostegno accoppiato può essere richiesto anche dall'agricoltore non detentore di diritti all'aiuto.

9.1 Sostegno accoppiato al reddito per il settore latte

Come previsto dal D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 art. 23, l'aiuto è concesso **alle vacche da latte** di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli, non cumulabili tra loro né con i premi previsti per il settore da carne (art.24):

- Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN), associata ad un codice di allevamento che rispetta le condizioni di cui ai commi 2, 3 o 4 e, nell'anno di presentazione della domanda, aderisce a ClassyFarm;
- Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto, correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) e associata per almeno sei mesi ad un codice di allevamento situato in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che, nell'anno di presentazione della domanda, fatti salvi i parametri di legge, rispetta uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari di seguito riportati.

L'allevamento rispetta almeno due dei seguenti requisiti qualitativi ed igienico sanitari:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 300.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 40.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,35 gr per 100 ml.

Nel caso in cui due parametri qualitativi ed igienico sanitari sopra indicati siano in regola, il terzo parametro deve comunque rispettare i seguenti limiti:

- tenore di cellule somatiche (per ml) inferiore a 400.000;
- tenore di carica batterica a 30° (per ml) inferiore a 100.000;
- contenuto di proteina superiore a 3,20 gr per 100 ml.

In deroga a quanto sopra indicato, gli allevamenti inseriti in circuiti produttivi di formaggi a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 o dei regimi di qualità certificati ai sensi della regolamentazione unionale, devono rispettare, fatti salvi i parametri di legge, solo uno dei parametri qualitativi ed igienico sanitari indicati.

Come previsto dal D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 art. 23 comma 5, l'aiuto è concesso **alle bufale** di età superiore ai trenta mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134.

I dati delle analisi e delle consegne per la verifica dei requisiti qualitativi ed igienico sanitari per i premi alle vacche da latte, sono acquisiti direttamente dall'Organismo Pagatore della Regione Lombardia. Per i produttori che commercializzano latte vaccino e derivati esclusivamente attraverso la vendita diretta, l'Organismo Pagatore verificherà la presenza sul SIAN delle Dichiarazioni Vendite Dirette valide per il periodo compreso fra il 1° gennaio e il 31 dicembre dell'anno di domanda.

L'aiuto spetta al detentore della vacca/bufala al momento del parto. Qualora la vacca/bufala abbia partorito più di una volta nel corso dell'anno presso la stalla di diversi detentori susseguiti nel tempo, il premio è erogato al detentore presso il quale è nato il primo capo.

I capi che beneficiano di questo premio sono esclusi dai premi del settore carne.

9.2 Sostegno accoppiato al reddito per il settore carne bovina

Ai sensi dell'art. 24 comma 1 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle vacche **nutrici** di età superiore ai venti mesi che partoriscono nell'anno e i cui vitelli sono identificati e registrati secondo le modalità e i termini previsti dal decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 2 del presente articolo:

- a) Livello 1: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) ed iscritta nei Libri genealogici delle razze individuate da carne o a duplice attitudine nell'allegato X del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022. Ai fini dell'ammissibilità al premio, sono incluse, dalla data della loro iscrizione, le vacche iscritte nei Libri genealogici nell'anno di riferimento;
- b) Livello 2: spetta al detentore della vacca al momento del parto correttamente identificata e registrata nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) non iscritta nei Libri genealogici e appartenente ad allevamenti non iscritti come allevamenti da latte nella BDN.

Ai sensi dell'art. 24 comma 2 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai **bovini macellati** in età compresa tra 12 e 24 mesi, allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e associati a codici di allevamento che aderiscono a ClassyFarm. Il premio è differenziato in due livelli non cumulabili tra loro né con i premi di cui all'articolo 23 e al comma 1 del presente articolo:

- a) Livello 1: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione;
- b) Livello 2: spetta per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore a sei mesi prima della macellazione e certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta di cui al regolamento (UE) n. 1151/2012, ovvero appartenenti a codici di allevamento aderenti a sistemi di qualità nazionale o a sistemi di etichettatura volontaria riconosciuti, ovvero allevati in aziende aderenti, nell'anno di domanda, a organizzazioni dei produttori del settore bovini da carne riconosciute ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, ovvero per i capi allevati dal richiedente per un periodo non inferiore ai dodici mesi prima della macellazione.

L'adesione a ClassyFarm non è richiesta per gli allevamenti situati in zone montane, ai sensi del regolamento (CE) n. 1257/1999 o dell'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I premi spettano per i capi correttamente identificati e registrati nella banca dati delle anagrafi zootecniche (BDN) alla data di inizio del periodo di detenzione utile per accedere ai rispettivi premi.

9.3 Sostegno accoppiato al reddito per il settore ovi-caprino

Ai sensi dell'art. 25 comma 2 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alle agnelle, identificate e registrate entro il 31 dicembre dell'anno di domanda ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134

Al fine di garantire la competitività degli allevamenti ovini, particolarmente minacciati dal diffondersi dell'encefalopatia spongiforme (scrapie), beneficiano del premio le agnelle da rimonta nell'anno che fanno parte di greggi che aderiscono ai piani regionali di selezione per la resistenza a detta encefalopatia e che escludono dalla riproduzione gli arieti omozigoti sensibili alla malattia.

La quota di **agnelle da rimonta** ammissibili a finanziamento per ciascun gregge è determinata come segue:

- a) il 75% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta non raggiunto;
- b) il 35% delle agnelle destinate alla riproduzione, considerato un valore massimo della quota di rimonta del 20% sul totale dei soggetti adulti in riproduzione, per gli allevamenti ove l'obiettivo del piano di risanamento risulta raggiunto (allevamenti dichiarati indenni). L'obiettivo di risanamento è considerato raggiunto, ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015 nel caso di greggi composte unicamente da capi con genotipo ARR/ARR o nelle quali per la monta siano stati impiegati, da almeno 10 anni, esclusivamente arieti di genotipo ARR/ARR.

Sono esclusi dal premio gli allevamenti che, avendo raggiunto l'obiettivo di risanamento nell'anno precedente a quello di domanda, scendono ad un livello per il quale lo status di resistenza all'encefalopatia spongiforme scrapie non può essere riconosciuto ai sensi dell'allegato I, parte B, paragrafo IV del decreto del Ministro della salute 25 novembre 2015.

Ai sensi dell'art. 25 comma 5 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio ai **capi ovicaprini**, identificati individualmente e registrati ai sensi del decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, prima di essere **inviati al macello** e le cui carni sono certificate a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012.

9.4 Sostegno accoppiato al reddito per frumento duro

Ai sensi dell'art. 26 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio per la coltivazione del frumento duro in Toscana, Umbria, Marche, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a frumento duro secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per il frumento duro è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.5 Sostegno accoppiato al reddito per girasole e colza

Ai sensi dell'art. 27 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione di colza e girasole, con esclusione delle coltivazioni destinate alla produzione di semi di girasole da tavola, come stabilito dall'articolo 11, paragrafo 7 del regolamento (UE) 2021/2115.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a girasole o colza secondo le normali pratiche colturali, mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi ed impegnato nei contratti di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica comprese le imprese di prima trasformazione.

In domanda deve essere allegato il contratto di fornitura con un'industria di trasformazione, sementiera o mangimistica, comprese le imprese di prima trasformazione. Qualora non fosse stato ancora stipulato il predetto contratto, deve essere allegato l'impegno alla stipula dello stesso entro le tempistiche che saranno definite dall'Organismo di coordinamento nella specifica circolare relativa al sostegno accoppiato al reddito.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di colza o girasole è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.6 Sostegno accoppiato al reddito per riso

Ai sensi dell'art. 28 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione del riso.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a riso secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena delle cariossidi.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di riso è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena delle cariossidi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.7 Sostegno accoppiato al reddito per barbabietola da zucchero

Ai sensi dell'art. 29 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della barbabietola da zucchero.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a barbabietola da zucchero secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena della radice ed impegnato nei contratti di fornitura stipulati con un'industria saccarifera.

I contratti devono essere allegati alla domanda unica.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di barbabietola da zucchero è tenuto ad utilizzare sementi della categoria di base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena della radice sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.8 Sostegno accoppiato al reddito per pomodoro da trasformazione

Ai sensi dell'art. 30 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio coltivazione del pomodoro da trasformazione.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a pomodoro da trasformazione secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena del frutto ed impegnata in contratti di fornitura stipulati con un'industria di trasformazione del pomodoro

per il tramite di un'organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013.

Il produttore allega alla domanda unica l'impegno di coltivazione in essere con l'organizzazione dei produttori a cui aderisce.

I contratti di fornitura sono depositati a cura dell'organizzazione dei produttori presso l'organismo di coordinamento con le modalità e i termini stabiliti dal medesimo organismo di coordinamento. I contratti di fornitura e le relative superfici impegnate dai singoli soci sono informatizzati a cura dell'organizzazione di produttori di riferimento, secondo le modalità organizzative definite dall'organismo di coordinamento.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione pomodoro da trasformazione è tenuto ad utilizzare materiale di propagazione certificato, appartenente a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena del frutto sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.9 Sostegno accoppiato al reddito per olio di oliva prodotto secondo disciplinari di produzione ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012

Ai sensi dell'art. 31 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad oliveto che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la produzione degli oli di oliva certificati a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 condotti da agricoltori in regola con la tenuta dei registri di cui all'articolo 5, comma 1 del decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 23 dicembre 2013. L'agricoltore può documentare la produzione di olio di oliva ottenuta dalle superfici sottoposte al piano di controllo stesso, qualora tale informazione non sia desumibile dai suddetti registri.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP.

Qualora a causa di condizioni eccezionali avverse non risulti la produzione di olio certificato a denominazione di origine protetta o indicazione geografica, le superfici coltivati ad oliveto sono riconosciute ammissibili purché siano state eseguite le pratiche colturali stabilite nel disciplinare.

9.10 Sostegno accoppiato al reddito per agrumeti specializzati

Ai sensi dell'art. 32 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio agli ettari ammissibili coltivati ad agrumeto specializzato che, nell'anno di domanda, sono inseriti nel sistema dei controlli per la relativa produzione a denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 oppure le cui superfici sono soggette all'obbligo di conferimento della produzione ad una organizzazione dei produttori riconosciuta ai sensi del regolamento (UE) n. 1308/2013, cui aderisce il produttore.

Il richiedente indica in domanda unica l'adesione al sistema dei controlli previsto per la relativa produzione DOP/IGP o l'impegno di conferimento in essere con la propria associazione.

9.11 Sostegno accoppiato al reddito per la soia

Ai sensi dell'art. 33 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione della soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato a soia secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei baccelli.

Dall'anno di domanda 2024, l'agricoltore che intende richiedere il sostegno accoppiato per la coltivazione di soia è tenuto ad utilizzare sementi delle categorie pre-base, base o della categoria certificata (di I o II riproduzione), appartenenti a varietà iscritte nei Registri delle Varietà o nel Catalogo Comune europeo, ferma restando la possibilità, per le aziende biologiche, di utilizzare sementi convenzionali qualora quelle in forma biologica non siano disponibili sul mercato.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei baccelli sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

9.12 Sostegno accoppiato al reddito per le proteiche diverse dalla soia

Ai sensi dell'art. 34 del D.M. n° 0660087 del 23/12/2022 è assegnato un premio alla coltivazione delle colture proteiche diverse dalla soia.

Il premio è concesso per ettaro ammissibile seminato e coltivato con colture proteiche secondo le normali pratiche colturali e mantenuto in normali condizioni almeno fino alla maturazione piena dei semi per le leguminose da granella e all'inizio della fioritura per gli erbai annuali di sole leguminose o di specie di leguminose in miscuglio con graminacee e altre specie, purché le leguminose in campo restino predominanti.

Le colture che, a causa delle condizioni climatiche eccezionali riconosciute, non raggiungono la fase di maturazione piena dei semi sono ammissibili all'aiuto a condizione che le superfici in questione non siano utilizzate per altri scopi fino alla suddetta fase di crescita.

10 Contributo agli strumenti di gestione del rischio

L'art. 9 del DM 23 dicembre 2022 n. 660087 stabilisce che ai sensi dell'art. 19 del Reg. (UE) 2021/2115, a partire dal 2023, una percentuale pari al 3% dei pagamenti diretti, da corrispondere agli agricoltori per ciascun anno di domanda, è assegnata all'intervento "Fondo mutualizzazione nazionale eventi catastrofali" attivato nell'ambito degli strumenti di gestione del rischio, disponibile per tutti gli agricoltori che ricevono pagamenti diretti per l'anno di domanda in questione.

Detto prelievo è eseguito in relazione a tutte le domande uniche che presentano almeno un intervento ammissibile all'aiuto, nella misura del 3% di ciascun pagamento, sugli importi accertati al netto di riduzioni e sanzioni di ammissibilità e prima di qualsiasi recupero di somme da eseguire nei confronti del beneficiario, compresa la compensazione di eventuali debiti iscritti nel Registro nazionale debitori.

Ai sensi dell'art 8 del DM 30.12.2022 n. 667236, la domanda unica presentata da ciascun agricoltore in ambito PAC 2023-2027 costituisce, per l'anno in questione, domanda di adesione al Fondo e alla relativa copertura mutualistica in quanto il prelievo nella misura del 3% costituisce versamento della quota a carico dell'agricoltore partecipante.

11 Adempimenti per usi particolari delle superfici agricole

11.1 Canapa

I terreni utilizzati per la produzione di canapa sono ettari ammissibili se rispettano le condizioni di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) 2022/126 e se il tenore di tetra-idro-cannabinolo (THC) delle varietà coltivate non supera lo 0,3 per cento per due anni consecutivi. In caso di coltivazione della canapa mediante trapianto le superfici non sono riconosciute come ettaro ammissibile.

Ai fini della coltivazione della canapa sugli ettari ammissibili, vanno indicati la varietà di sementi utilizzata, i quantitativi utilizzati, espressi in chilogrammi per ettaro e le etichette ufficiali, poste sugli imballaggi delle sementi in conformità alla Direttiva del Consiglio 2002/57/CE, devono essere allegate alla domanda unica. Per le semine successive alla presentazione della domanda unica le etichette devono essere trasmesse all'organismo pagatore competente entro il 30 giugno dell'anno di domanda. Per le semine successive al 30 giugno è consentito consegnare le etichette entro il termine ultimo del 1° settembre dell'anno di domanda.

11.2 Esercizio dell'attività agricola sui prati permanenti

L'art.3, comma 1, lettera c) del DM n.660087 del 23/12/2022, definisce l'“**attività agricola**” sulle superfici agricole. Sulle superfici ricomprese nella definizione dei prati permanenti l'agricoltore deve indicare nel **Piano di Coltivazione Grafico (PCG)** una delle pratiche di mantenimento di seguito elencate:

- Pascolamento con animali propri
- Pascolamento con animali di terzi
- Sfalcio manuale
- Sfalcio meccanizzato
- Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo
- Pascolamento e sfalcio
- Nessuna pratica
- Pratica stabilita nell'ambito delle misure di conservazione o dei piani di gestione prescritti dagli Enti Gestori dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZPS)

Sulle superfici dove l'agricoltore dichiara di effettuare il **pascolamento** si applica quanto previsto ai sensi dell'art.3, comma 1, lettera h) del DM n.660087 del 23/12/2022: fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP ovvero dalle corrispondenti disposizioni delle Regioni e Province autonome comunicate all'Organismo di coordinamento con le modalità dal medesimo stabilite, è attività agricola di produzione se è esercitato in uno o più turni annuali di durata complessiva di almeno sessanta giorni, con un carico di bestiame di almeno 0,2 UBA/ettaro/anno, con animali detenuti dal richiedente gli aiuti e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo.

Il carico deve essere, comunque, adeguato alla conservazione del prato permanente e l'attività deve essere esercitata nel rispetto dei piani di gestione, ove presenti, stabiliti dagli enti gestori dei siti di importanza comunitaria e delle zone di protezione speciale, istituiti ai sensi delle Direttive (CE) 92/43/CEE e 2009/147/CE;

Sulle superfici a **prato permanente** e **pascolo permanente** di cui all'allegato I del DM n.660087 del 23/12/2022, caratterizzate da una pendenza maggiore al trenta per cento, l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolo, mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino, fatto salvo quanto diversamente disposto a livello regionale nell'intervento SRB01 nel PSP, un carico minimo di 0,1 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche e calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n.660087 del 23/12/2022.

Sulle superfici che su indicazione della Regione o Provincia autonoma, rientrano nell'ambito delle **pratiche locali tradizionali di pascolamento (PLT)** l'unica attività agricola esercitabile ai fini dell'ammissibilità ai pagamenti diretti è il pascolamento effettuato mediante capi di bestiame detenuti dal richiedente e appartenenti a codici di allevamento intestati al medesimo, che assicurino un carico minimo misurato in termini di unità di bovino adulto (UBA) di 0,2 UBA/ettaro/anno, come risultante dalle movimentazioni dei capi al pascolo registrate nell'ambito della Banca Dati Nazionale (BDN) delle anagrafi zootecniche, calcolato utilizzando la tabella di conversione dei capi in UBA di cui all'allegato II del DM n.660087 del 23/12/2022.

Con provvedimento adottato dalla Regione o Provincia autonoma sul cui territorio è ubicata la superficie a PLT, notificato all'organismo di coordinamento, se del caso, nell'ambito di pratiche di pascolo riconosciute come uso o consuetudine locale, sono indeterminate le superfici in cui sono ammessi nel calcolo della densità di bestiame anche i capi appartenenti a codici di allevamento non intestati al richiedente, fermo restando che, nel periodo del pascolo, tali capi devono essere detenuti dal richiedente che ne assume la gestione e il rischio di impresa.

Nel caso in cui sia stato dichiarato lo **sfalcio e/o pascolamento e sfalcio** come pratica di mantenimento, l'agricoltore deve conservare nel fascicolo aziendale la documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica e la destinazione delle erbe sfalciate (es. documento di trasporto, fatture di vendita, dimostrazione impiego in azienda, fatture in caso di lavoro eseguito da terzi, foto georeferenziate e datate, ecc.).

In caso di controllo, l'organismo pagatore valuterà la coerenza della documentazione comprovante l'effettuazione di tale pratica sulla base delle caratteristiche aziendali (presenza di allevamento, localizzazione delle superfici a prato rispetto all'allevamento, presenza di macchine e attrezzi, ecc.).

Qualora sulle superfici a prato permanente vengano svolte le **Pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo**, l'agricoltore è tenuto a presentare all'Organismo Pagatore della Lombardia, entro il **30 giugno** dell'anno di presentazione della domanda, un piano di miglioramento del pascolo con la localizzazione e l'indicazione dettagliata dei lavori agro-silvo-pastorali che si intendono eseguire su tutta la superficie a pascolo.

Il piano redatto da un tecnico abilitato deve contenere le seguenti informazioni:

- dati aziendali;
- identificazione delle superfici interessate;
- tipologia di intervento da effettuare: taglio della vegetazione arbustiva, concimazione organica, trasemina, spietramento;
- epoca prevista per l'intervento;
- documentazione fotografica georeferenzata che documenti lo stato dei luoghi prima dell'intervento.

Al termine dei lavori, e comunque entro il **31 ottobre** dell'anno di presentazione della domanda, il beneficiario deve trasmettere all'Organismo Pagatore della Lombardia una relazione asseverata da un

tecnico abilitato, che attesti l'esecuzione dei lavori eseguiti conformemente al piano di miglioramento del pascolo preventivamente presentato. La relazione finale asseverata deve contenere le seguenti informazioni:

- identificazione delle superfici su cui sono stati eseguiti gli interventi di miglioramento;
- documentazione fotografica georeferenziata che documenti lo stato dei luoghi dopo dell'intervento: si devono utilizzare gli stessi punti di ripresa delle foto scattate prima dell'intervento;
- in caso di trasemina: fatture di acquisto delle sementi (con indicazione dei quantitativi acquistati) e dei macchinari utilizzati per effettuare l'operazione colturale;
- in caso di spietramento: indicazione del volume di materiale movimentato con relativa documentazione fotografica;
- in caso di taglio della vegetazione arbustiva e concimazione organica: descrizione dell'intervento effettuato con indicazione dei mezzi utilizzati per il taglio, del metodo di spandimento del concime organico, dei quantitativi utilizzati e dei macchinari impiegati;
- in caso di lavori eseguiti da terzi: fattura con la descrizione dei lavori e quietanza di pagamento;
- in caso di lavori effettuati con personale dipendente: cedolini paga del personale dipendente dell'azienda.

In caso di lavori eseguiti da terzi, l'Organismo Pagatore valuterà la coerenza dei dati riportati nella documentazione fiscale con la quantità e la tipologia dei lavori svolti nonché con il periodo in cui sono stati eseguiti. L'Organismo Pagatore, sulla base della documentazione ricevuta, potrà svolgere controlli in loco prima e dopo l'esecuzione dei lavori indicati nelle relazioni tecniche.

In generale, se a seguito di controlli, sia amministrativi che in loco, si accerti che la pratica di mantenimento dichiarata non sia stata eseguita, le superfici interessate saranno ritenute non ammissibili. Inoltre, per le superfici dichiarate mantenute con pratiche colturali volte al miglioramento del pascolo, il mancato rispetto dei termini sopra previsti comporterà la non ammissibilità delle superfici.

11.3 Dichiarazioni relative all'uso del suolo (variazioni catastali)

A partire dalla campagna 2007, le dichiarazioni presenti in domanda unica relative all'uso del suolo sulle singole particelle catastali vengono utilizzate, ai sensi dell'articolo 2, comma 33, del decreto-legge 3 ottobre 2006, n. 262, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2006, n. 286, per l'aggiornamento del catasto.

L'art. 6 del D.L. 2 marzo 2012, n. 16 Convertito in legge, con modificazioni, con L. 26 aprile 2012, n. 44, stabilisce che, al fine di semplificare gli adempimenti a carico dei cittadini, le dichiarazioni relative all'uso del suolo di cui sopra, rese dai soggetti interessati alla presentazione delle domande di pagamento inoltrate all'organismo pagatore competente e sottoscritte con le modalità previste dall'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, (Quadro J allegato alla domanda) esonerano i soggetti obbligati dall'adempimento previsto dall'articolo 30 del Testo Unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917; con la sottoscrizione i dichiaranti attestano, altresì, di essere a conoscenza dell'applicabilità delle sanzioni previste dall'articolo 2, comma 33, del decreto-legge n. 262 del 2006, qualora le informazioni richieste nelle dichiarazioni relative all'uso del suolo, non siano fornite ovvero siano rese in modo incompleto o non veritiero.

L'AGEA, sulla base degli elementi indicati nelle dichiarazioni, predispone, per ogni particella, una proposta di aggiornamento della banca dati catastale, redatta ai sensi del decreto del Ministro delle Finanze 19 aprile 1994, n. 701, secondo le specifiche tecniche e i tracciati record definiti dall'Agenzia del Territorio. Entro il 31 ottobre di ogni anno, l'AGEA trasmette a detta Agenzia, per ogni particella, le proposte di aggiornamento predisposte in base agli elementi contenuti nelle dichiarazioni rese nell'annata agraria conclusa.

L'Agenzia del Territorio provvede ad inserire i nuovi redditi oggetto delle variazioni colturali negli atti catastali, sulla base delle proposte di aggiornamento trasmesse dall'AGEA, nonché a notificarli con apposito comunicato da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'AGEA fornisce all'Agenzia del Territorio anche le informazioni relative ai fabbricati.

12 Condizionalità

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 2) prevede il rispetto dell'insieme dei requisiti di condizionalità, in materia di ambiente, sanità pubblica, salute degli animali e delle piante e igiene e benessere degli animali, che vanno sotto il nome di Criteri di Gestione Obbligatoria (CGO), nonché dell'insieme degli obblighi relativi al mantenimento in Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA) dei terreni agricoli, compresi quelli non più destinati a fini produttivi. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco dei Criteri di gestione obbligatori e delle Norme per il mantenimento del terreno in buone condizioni agronomiche e ambientali è contenuto nell'allegato III del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

Ai sensi dell'art. 13 del Reg. (UE) n. 2021/2115, tutte le superfici agricole, comprese le terre che non sono più utilizzate a fini di produzione, devono essere mantenute in buone condizioni agronomiche e ambientali.

La condizionalità è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste del 9 marzo 2023, n. 147385.

Il Reg. (UE) n. 2021/2115 (Titolo III, capo I, sezione 3) prevede inoltre il rispetto della Condizionalità sociale ossia dell'insieme dei requisiti relativi alle condizioni di lavoro e di impiego applicabili o a obblighi del datore di lavoro. Il rispetto di tali regole è condizione necessaria per il completo pagamento degli aiuti diretti alle aziende agricole.

L'elenco degli obblighi di condizionalità sociale e i riferimenti normativi da cui derivano tali obblighi sono contenuti nell'allegato IV del Reg. (UE) n. 2021/2115 e nel Piano Strategico Nazionale.

La condizionalità sociale è disciplinata dal decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste di concerto con il Ministero dell'Interno, il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della salute del 28 dicembre 2022, n. 664304 pubblicato sulla G.U del 21.02.23.

Gli impegni di condizionalità che ogni beneficiario è tenuto a rispettare per quanto riguarda i Criteri di Gestione Obbligatoria e le Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali e gli obblighi di condizionalità sociale sono elencati nel proprio fascicolo aziendale sulla base delle informazioni contenute nella sezione allevamenti e nel piano di coltivazione del fascicolo stesso. Al momento della sottoscrizione

della Domanda Unica il beneficiario sottoscrive anche gli impegni relativi alla condizionalità che la propria azienda deve rispettare.

13 Requisiti per il pagamento

A norma dell'articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016, i pagamenti sono eseguiti nel periodo dal 1° dicembre dell'anno di presentazione della domanda al 30 giugno dell'anno civile successivo.

Il pagamento ad ogni singolo beneficiario viene effettuato solo dopo aver verificato le condizioni di ammissibilità.

In deroga all'articolo 44, paragrafo 2, del Reg. (UE) n. 2021/2016, anteriormente al 1° dicembre e non prima del 16 ottobre, gli Stati membri possono versare anticipi fino al 50% per i pagamenti diretti.

Limiti

Ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (UE) 2021/2115 e dell'art. 8 del DM n.660087 del 23/12/2022 i pagamenti diretti non sono erogati se l'importo complessivo da corrispondere è inferiore a trecento euro, prima dell'applicazione di eventuali riduzioni e sanzioni.

Verifica Antimafia

In applicazione di quanto previsto dal D.lgs. 6 novembre 2011 n. 159 (codice antimafia) e successive modifiche e integrazioni, il pagamento è condizionato alla verifica della presenza di un'idonea informativa antimafia (rilasciata dalla Prefettura) sulla base del prospetto di seguito indicato.

Anno di presentazione domanda	Soglia	Informativa antimafia
Dal 1° gennaio 2021	Fino a 25.000 euro	No
	Oltre 25.000 euro	Si

Le imprese che richiedono pagamenti superiori alle soglie indicate in tabella sono tenute a compilare e a sottoscrivere le dichiarazioni famigliari conviventi che il CAA mandatario segnalerà loro e caricherà nella apposita sezione FA Antimafia del fascicolo aziendale. Le autodichiarazioni sono necessarie per l'acquisizione, da parte di OPR Lombardia, dell'informativa antimafia, senza la quale non sarà possibile erogare il pagamento richiesto.

Modalità di pagamento

Ai sensi della L. 11 novembre 2005, n. 231, come modificata dall'art. 1, comma 1052, della L. n. 286 del 27/12/2006, per quanto concerne le modalità di pagamento, si applicano le seguenti disposizioni: *"I pagamenti agli aventi titolo delle provvidenze finanziarie previste dalla Comunità europea la cui erogazione è affidata all'AGEA, nonché agli altri organismi pagatori riconosciuti ai sensi del regolamento*

(CE) n. 1663/95 della Commissione, del 7 luglio 1995 sono disposti esclusivamente mediante accredito sui conti correnti bancari o postali che dovranno essere indicati dai beneficiari e agli stessi intestati.”

Il Reg. (UE) n. 260/2012 ha previsto che, a partire dal 1° febbraio 2014, le banche eseguano i bonifici secondo gli standard e le regole. L'adozione del bonifico SEPA prevede, in particolare, che l'ordinante il bonifico fornisca, insieme al codice IBAN, il codice BIC (detto anche Swift) della banca/filiale destinataria del pagamento. La Delibera 85/2013 “Provvedimento della Banca d'Italia recante istruzioni applicative del Regolamento 260/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio che stabilisce i requisiti tecnici e commerciali per i bonifici e gli addebiti diretti in euro e che modifica il Regolamento (CE) n. 924/2009” chiarisce che tale indicazione debba essere obbligatoriamente fornita in caso di transazioni internazionali.

Pertanto, ogni richiedente l'aiuto deve indicare obbligatoriamente, pena la irricevibilità della domanda, il codice IBAN, cosiddetto “identificativo unico”, che identifica il rapporto corrispondente tra l'Istituto di credito e il beneficiario richiedente l'aiuto; nel caso di transazioni transfrontaliere, eseguite cioè al di fuori dello Spazio economico europeo, il produttore è obbligato a fornire il codice BIC, che è il codice di identificazione della banca.

Si sottolinea che la Direttiva 2007/64/CE del 13/11/2007, applicata in Italia con L. n. 88/2009 e con il D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 11, dispone che, se “un ordine di pagamento è eseguito conformemente all'identificativo unico (codice IBAN), l'ordine di pagamento si ritiene eseguito correttamente per quanto riguarda il beneficiario indicato dall'identificativo unico”.

La norma ha sancito, all'art. 24, il principio di non responsabilità dell'Istituto di credito, conseguentemente, l'interessato deve responsabilmente assicurarsi che il codice IBAN (e, se del caso, anche il BIC), indicati lo identifichino quale beneficiario. Il produttore è tenuto a comunicare eventuali variazioni di dati, fornendo, contestualmente, la certificazione aggiornata rilasciato dall'Istituto di credito. Tale documentazione dovrà essere conservata nel fascicolo aziendale.

Trasparenza

Le informazioni relative ai pagamenti verranno pubblicati per due anni nei registri dei beneficiari di fondi comunitari ai sensi dell'art. 98 del Reg. (UE) n. 2021/2116 e secondo le modalità previste nel Piano strategico PAC italiano approvato con la decisione CCI: 2023IT06AFSP001 del 2 dicembre 2022.

14 Procedimento amministrativo

Il Procedimento Amministrativo, aperto con istanza di parte a seguito della presentazione della Domanda Unica, prevede un iter amministrativo (presentazione, controlli, istruttoria, pagamento) che si svolge interamente sul sistema informativo SisCo, ai sensi dell'art. 3-bis della Legge n. 241/90 e s.m.i. (uso della telematica).

L'accesso al portale (<https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco/>) è consentito esclusivamente tramite dispositivi di identità digitale (CRS/CNS, SPID e CIE) al beneficiario e ai Centri autorizzati di Assistenza Agricola (CAA) delegati che assicurano ai produttori agricoli la partecipazione al procedimento amministrativo in ogni sua fase.

Nella sezione dedicata ai procedimenti del portale SisCo è possibile consultare gli esiti istruttori motivati della Domanda Unica distinti per singolo premio richiesto in ottemperanza ai principi di trasparenza, pubblicità e partecipazione previsti dalla Legge n. 241/90. La conclusione del procedimento amministrativo è resa pubblica attraverso l'apposizione della dicitura “Procedimento amministrativo

CHIUSO” entro il 15 ottobre dell’anno civile successivo a quello di presentazione della domanda e che coincide con la chiusura dell’anno finanziario.

La fase istruttoria, eseguita tramite il Sistema Integrato di Gestione e Controllo, può dar luogo:

- al pagamento totale dell’importo spettante in assenza di anomalie;
- al mancato pagamento, totale o parziale, dell’importo richiesto, a causa della presenza di irregolarità/inadempienze riscontrate derivanti da controlli amministrativi, monitoraggio delle superfici (AMS) e/o controlli in loco.

L’Organismo Pagatore mette a disposizione del CAA, attraverso l’accesso al sito <https://agricoltura.servizirl.it/PortaleSisco>, l’elenco delle domande, delle anomalie e dei pagamenti e/o mancati pagamenti relativi ai produttori che hanno conferito loro mandato di assistenza alla presentazione della domanda.

Si precisa che l’articolo 44 paragrafo 2 del Reg. (UE) n. 2021/2016 stabilisce che i pagamenti relativi ai tipi di intervento previsti dal Regolamento (UE) 2021/2015 siano eseguiti nel termine perentorio del 30 giugno dell’anno civile successivo a quello di presentazione della domanda unica.

Al fine di erogare i contributi UE entro il termine perentorio del 30 giugno sopra indicato e garantire il diritto al contraddittorio è necessario che le irregolarità/inadempienze riscontrate in istruttoria siano corrette e/o contestate entro il 31 maggio dell’anno civile successivo a quello di presentazione della domanda.

Non saranno garantiti i pagamenti ai beneficiari che abbiano provveduto alla correzione delle irregolarità/inadempienze successivamente al termine stabilito.

Potranno essere eseguiti pagamenti dopo il 30 giugno successivo all’anno di presentazione delle domande per motivi non imputabili al beneficiario nei seguenti casi:

- assegnazione tardiva dei titoli da parte di AGEA;
- chiusura tardiva degli esiti dei controlli in loco;
- chiusura delle istruttorie amministrative relative ai soggetti sottoposti a provvedimenti di sospensione cautelativa del pagamento;
- chiusura tardiva delle istanze di riesame presentate entro i termini prestabiliti e per le quali non è stato concluso l’iter amministrativo previsto.

Qualora, successivamente alla conclusione del procedimento, si determini una riduzione dell’importo del premio già erogato per irregolarità sopravvenute a seguito di ulteriori controlli amministrativi e/o controlli incrociati e/o controlli eseguiti da altre autorità di controllo nell’ambito delle loro specifiche competenze, l’Organismo Pagatore procederà a comunicare al beneficiario l’avvio di un nuovo procedimento amministrativo ai sensi del D.lgs 241/1990 al fine di recuperare le somme eventualmente erogate in eccesso. Tali comunicazioni avverranno esclusivamente attraverso l’indirizzo PEC dichiarato nel fascicolo aziendale. In caso di mancato rispetto degli impegni assunti a possedere e a mantenere attivo e aggiornato il proprio indirizzo PEC nel fascicolo aziendale, il beneficiario solleva l’Organismo Pagatore da qualsiasi obbligo e responsabilità di notifica.

In ogni caso, per i beneficiari che non hanno indicato un indirizzo di PEC nel proprio fascicolo aziendale o per coloro per i quali il recapito della PEC non è valido, le comunicazioni saranno rese disponibili al CAA delegato e pertanto le stesse saranno ritenute notificate all’interessato.

Si precisa inoltre che l’Organismo Pagatore potrà procedere al recupero di pagamenti non dovuti anche attraverso forme automatiche di compensazione.

Il responsabile del procedimento è il Dirigente della Struttura Servizio Tecnico e Autorizzazione Pagamenti FEASR e FEAGA Direzione Organismo Pagatore Regionale.

15 Ricorsi

Avverso gli atti con rilevanza esterna emanati dalla Regione relativi all'istruttoria, accertamento e controlli per l'erogazione di premi e integrazioni al reddito previsti dalla normativa comunitaria, nazionale e regionale è diritto dell'interessato presentare ricorso o alternativamente esercitare azione secondo le modalità di seguito indicate.

Rimedi amministrativi

Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del Decreto Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 - Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi. Il ricorso deve essere presentato per motivi di legittimità da parte di chi vi abbia interesse nel termine di centoventi giorni dalla data di pubblicazione sul portale SISCO della conclusione del procedimento o della comunicazione dell'atto impugnato.

Rimedi giurisdizionali

Relativamente a contestazioni al provvedimento di non ricevibilità, non ammissibilità, non finanziabilità della domanda è ammesso il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di pubblicazione sul portale SISCO della conclusione del procedimento o della comunicazione in via amministrativa dell'atto impugnato. Relativamente a contestazioni per provvedimenti di decadenza o di riduzione del contributo è ammessa azione avanti al giudice ordinario nei termini e modalità previsto dall'ordinamento.

16 Rinvio

Per quanto qui non espressamente disposto, nel caso di dubbi interpretativi e/o lacune inerenti le presenti disposizioni, si fa riferimento ai regolamenti unionali e alla normativa nazionale.

Le presenti disposizioni recepiscono automaticamente, integrandosi, emanandi atti e provvedimenti dell'UE, del MASAF, di Agea Coordinamento e/o della Regione Lombardia.

Quadro Normativo

Si riporta di seguito un elenco della normativa comunitaria, nazionale e regionale di riferimento.

- Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (Piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga i regolamenti (UE) n. 1305/2013 e n. 1307/2013.
- Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021, sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga il regolamento (UE) n. 1306/2013.
- Reg. (UE) 2022/126 della Commissione, del 7 dicembre 2021, che integra il Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio con requisiti aggiuntivi per taluni tipi di intervento specificati dagli Stati membri nei rispettivi piani strategici della PAC per il periodo dal 2023 al 2027 a norma di tale regolamento, nonché per le norme relative alla percentuale per la norma 1 in materia di buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA).
- Reg. (UE) 2021/2289 della Commissione, del 21 dicembre 2021, recante modalità di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, relativo alla presentazione del contenuto dei piani strategici della PAC e al sistema elettronico di scambio sicuro di informazioni.
- Reg. (UE) 2022/1172 della Commissione, del 4 maggio 2022, che integra il Reg. (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo della politica agricola comune e l'applicazione e il calcolo delle sanzioni amministrative per la condizionalità.
- Reg. (UE) 2022/1173 della Commissione, del 31 maggio 2022, recante modalità di applicazione del regolamento (UE) 2021/2116 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo nella politica agricola comune.
- Piano Strategico Nazionale approvato con decisione di esecuzione della Commissione europea CCI: 2023IT06AFSP001 C(2022) 8645 del 2 dicembre 2022.
- DM 12 gennaio 2015, n. 162 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali relativo alla semplificazione della gestione della PAC 2014 - 2020.
- DM 1° marzo 2021 n. 99707 del Ministro delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante attuazione delle misure, nell'ambito del Sistema informativo agricolo nazionale SIAN, recate dall'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120.
- DM 23 dicembre 2022 n. 660087 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM del 09 marzo 2023 n. 0147634 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;
- DM del 30 marzo 2023 n. 0185145 del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste recante disposizioni nazionali di applicazione del Reg. (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 per quanto concerne i pagamenti diretti;

- DM 30.12.2022 n. 667236 recante disposizioni per la costituzione, il riconoscimento, la gestione ed il finanziamento del Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteorologici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccità istituito con legge 30 dicembre 2021, n. 234.
- Decreto legislativo 5 agosto 2022, n. 134, recante disposizioni in materia di sistema di identificazione e registrazione degli operatori, degli stabilimenti e degli animali per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni del Reg. (UE) 2016/429, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, lettere a), b), g), h), i) e p), della legge 22 aprile 2021, n. 53.
- Circolare Agea Coordinamento n. 12874 del 22/02/2023 recante "Agricoltore in attività - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115".
- Decreto del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, del 9 marzo 2023, n. 147385 recante "Disciplina del regime di condizionalità e dei requisiti minimi relativi all'uso di prodotti fertilizzanti e fitosanitari e al benessere degli animali ai sensi del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio del 2 dicembre 2021 e individuazione del termine ultimo per la presentazione delle domande di aiuto per lo sviluppo rurale."
- DGR n. XII-166 del 17/04/2023 "PAC 2023-2027 - Regime di condizionalità per l'anno 2023: Determinazione dei Criteri di Gestione Obbligatorie e delle Buone Condizioni Agronomiche ed Ambientali, ai sensi del Reg. (UE) 2021/2115 e del Reg. (UE) n. 1306/2013"
- Circolare Agea Coordinamento n. 20232 del 17/03/2023 recante "Per le modalità di Aggiornamento del valore dei titoli PAC per il periodo di programmazione 2023-2027 a norma del Reg. (UE) 2021/20115";
- Circolare Agea Coordinamento n. 26880 del 12/04/2023 recante "Procedimenti di trasferimento titoli, pignoramento e pegni di titoli - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- Circolare Agea Coordinamento n. 26882 del 12/04/2023 recante "Disciplina relativa alla domanda unica di pagamento a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 - requisiti e livello minimo di informazioni";
- Circolare Agea Coordinamento n. 31369 del 28/04/2023 recante "Regimi per il clima, l'ambiente e il benessere degli animali (eco-schema 1) - Disciplina a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti"
- Circolare Agea Coordinamento n. 35149 del 12/05/2023 recante "Giovane agricoltore - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115 nell'ambito dei pagamenti diretti";
- Circolare Agea Coordinamento n. 35478 del 12/05/2023 recante "Riserva nazionale per l'attribuzione dei titoli PAC - Disciplina e controlli a norma del Reg. (UE) n. 2021/2115";
- DM MASAF n. 248477 del 12 maggio 2023 avente ad oggetto "Integrazione della normativa relativa ai termini di presentazione della domanda per gli interventi del Piano strategico nazionale PAC e proroga dei termini per l'anno 2023"